



# Ufficiali Giudiziari

---

**CONVEGNO**

**ASPETTI PRATICI DELLE NUOVE NORME SUL  
PIGNORAMENTO MOBILIARE  
E RELATIVE OPPOSIZIONI**

Brescia, 27 ottobre 2007



Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia Segreteria Nazionale UILPA Ufficiali Giudiziari B3	Ordine degli Avvocati di Brescia Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia Collegio dei Ragionieri di Brescia
---	--

## **CONVEGNO**

### **“ASPETTI PRATICI DELLE NUOVE NORME SUL PIGNORAMENTO MOBILIARE E RELATIVE OPPOSIZIONI”**

Brescia, 27 ottobre 2007

## **I SESSIONE**

### **LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA NEL PIGNORAMENTO MOBILIARE ( SCRITTURE CONTABILI)**

**Relatore:**

**Enrica Senini, Avvocato del foro di Brescia**

## LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA NEL PIGNORAMENTO MOBILIARE. PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL'ART. 492, OTTAVO COMMA C.P.C.: LA NOZIONE DI IMPRENDITORE COMMERCIALE.

(di Enrica Senini, avvocato del foro di Brescia)

Fra le novità introdotte dalla riforma delle procedure esecutive di cui alla L. n. 80/2005 ed alla L. n. 52/2006 assume centrale rilievo la disposizione contenuta nell'art. 492, ottavo comma c.p.c., che attribuisce all'Ufficiale Giudiziario - su istanza del creditore procedente avanzata in ogni fase processuale purché successiva all'avvio del procedimento esecutivo - il potere di nominare un professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per esaminare le scritture contabili al fine di individuare beni e/o crediti pignorabili, “*se il debitore è un imprenditore commerciale*”.

Ricorrendo quest'ultima ipotesi, dunque, il legislatore ha fornito al creditore un'ulteriore possibilità rispetto a quelle accordate - ed utilizzabili in ogni caso, qualunque sia la natura del debitore - dall'art. 492, sesto e settimo comma c.p.c.: quella di chiedere all'Ufficiale Giudiziario di nominare un avvocato, un commercialista o un notaio iscritti in un apposito elenco al fine di esaminare le scritture contabili tenute dall'imprenditore commerciale e rinvenire eventuali beni o crediti utilmente pignorabili.

Poiché la natura di *imprenditore commerciale* del debitore costituisce presupposto applicativo della norma in esame, è necessario approfondire tale nozione, ed individuare le categorie di soggetti cui è applicabile l'art. 492, ottavo comma c.p.c.

La normativa comunitaria non contiene una definizione unitaria di “imprenditore”, posto che molti ordinamenti nazionali non esplicitano in alcuna disposizione legislativa un simile concetto: in Francia ed in Germania, per esempio, manca del tutto una norma che definisca l'imprenditore, mentre in Inghilterra non esiste una nozione di imprenditore, ma solamente quella di *impresa* nel *Monopolies and Mergers Act* del 1965 e nel *Fair Trading Act* del 1973, applicabile, però, non a livello generale, bensì esclusivamente, in tema di concorrenza e tutela dei consumatori.

Evidente, dunque, la difficoltà del legislatore comunitario di tentare una *reductio ad unum* di disposizioni nazionali talvolta mancanti, talvolta incomplete e riferite specificamente a singoli istituti.

In Italia, al contrario, non solo esiste una nozione generale di *imprenditore* (art. 2082 c.c.), ma vi è anche quella di *imprenditore agricolo* (art. 2135 c.c.) e di *imprenditore commerciale* (art. 2195 c.c.).

L'imprenditore è definito come colui che *“esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”*. La nozione è, quindi, incentrata sulle seguenti caratteristiche:

- 1) svolgimento di un'attività economica (cioè rivolta al mercato);
- 2) allo scopo di produrre o scambiare beni o servizi;
- 3) *“professionalmente”*, cioè attraverso un'organizzazione stabile, e non tramite un'attività occasionale;
- 4) a scopo di lucro.

Ma tale definizione non è sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'art. 492, ottavo comma c.p.c., che postula l'essere il debitore non un semplice imprenditore, bensì un *imprenditore commerciale*.

L'art. 2195 c.c. qualifica come *commerciali* le seguenti attività:

- 1) attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi. Per *“industriale”* deve intendersi sia l'attività di produzione in senso stretto, sia l'attività di rivendita (cioè l'attività altrimenti definibile come *“commerciale”*);
- 2) attività intermediaria nella circolazione dei beni, cioè l'attività commerciale in senso stretto, consistente non solo nella vendita dei beni prodotti dall'impresa, ma anche nella (ri)vendita di prodotti acquistati da altri;
- 3) attività di trasporto per terra, acqua o per aria;
- 4) attività bancaria o assicurativa;
- 5) attività ausiliarie a quelle sopra specificate, cioè attività poste in essere da imprese collegate direttamente od indirettamente con imprese rientranti nelle precedenti definizioni (es. spedizionieri doganali, agenti di viaggi, agenti di commercio, mediatori).

Devono poi intendersi come commerciali tutte le attività che – per esclusione - non rientrano nell'ambito dell'attività agricola, nella quale, secondo la nozione di cui all'art. 2135 c.c., sono comprese la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, cioè le attività *“esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività di fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*.

Il disposto dell'art. 492, ottavo comma c.p.c. dovrebbe, dunque, riguardare i debitori esercenti una delle attività imprenditoriali di cui all'art. 2195 c.c., nonché qualsiasi altra attività imprenditoriale esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 2135 c.c.

Ci si pone il problema se il libero professionista possa essere considerato *imprenditore commerciale* e, quindi, anch'egli sottoposto all'applicazione dell'art. 492, ottavo comma c.p.c., in caso di procedura esecutiva mobiliare promossa nei suoi confronti.

Certamente egli è un *imprenditore*.

Da tempo, infatti, gli organi comunitari considerano i professionisti come imprenditori a tutti gli effetti, ritenendo che la natura intellettuale dell'attività prestata personalmente dal professionista non osti alla qualifica economico-imprenditoriale dell'attività da essi posta in essere.

L'art. 2 D.Lgs. n. 231/02, attuativo della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali include espressamente nella definizione di "imprenditore" anche il soggetto esercente una libera professione.

Sul fatto che il libero professionista sia un *imprenditore commerciale*, la giurisprudenza ha operato un netto distinguo.

Viene, infatti, qualificato come *imprenditore commerciale* solamente il professionista che esercita la propria attività in forma organizzata d'impresa, nella quale il connotato organizzativo prevale rispetto all'apporto di opera intellettuale (Cass. 22/07/2004, n. 13677; Cass. 18/04/1982, n. 2645; Trib. Piacenza 14 marzo 2000, in *Foro pad.* 2000, I, 95, con nota di Battisti).

Secondo l'orientamento della giurisprudenza sopra citata, l'esercizio dell'attività professionale in forma di impresa non è, però, configurabile per il notariato che accorpa, nel nostro ordinamento, un ufficio pubblico ed una libera professione e va pertanto annoverato fra le professioni protette il cui esercizio non può costituire, in alcun caso, un'organizzazione imprenditoriale.

Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia Segreteria Nazionale UILPA Ufficiali Giudiziari B3	Ordine degli Avvocati di Brescia Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia Collegio dei Ragionieri di Brescia
---	--

## **CONVEGNO**

### **“ASPETTI PRATICI DELLE NUOVE NORME SUL PIGNORAMENTO MOBILIARE E RELATIVE OPPOSIZIONI”**

Brescia, 27 ottobre 2007

## **I SESSIONE**

### **LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA NEL PIGNORAMENTO MOBILIARE ( SCRITTURE CONTABILI)**

**Relatore:**  
**Dott. GIOVANNI FANTICINI, Giudice dell'esecuzione mobiliare Tribunale di  
Reggio Emilia**

## **BRESCIA – CONVEGNO 27 OTTOBRE 2007**

### **SCHEMA DI RELAZIONE**

#### **La nomina del professionista – Art. 492 comma 8° c.p.c.**

*Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma<sup>1</sup> e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.*

La normativa in caso di pignoramento contro un debitore che sia anche imprenditore commerciale disciplina autentiche indagini sul patrimonio del debitore.

Cambia radicalmente il ruolo del debitore nel processo esecutivo, a partire dal suo momento iniziale e cioè dal pignoramento: si abbandona la vecchia impostazione per la quale il debitore poteva limitarsi a subire il processo esecutivo, opponendo il silenzio o la resistenza passiva e lasciando al creditore ogni rischio nella ricerca dei beni da pignorare.

Devono ricorrere i medesimi presupposti del comma 7°, cioè:

- 1) o che non siano stati, dall'Ufficiale giudiziario, individuati beni utilmente pignorabili
- 2) o che le cose o i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano manifestamente insufficienti a soddisfare il creditore procedente e gli intervenuti
- 3) comunque, che sia fatta richiesta del creditore procedente.

A seguito di detta specifica istanza del procedente, l'Ufficiale giudiziario invita il debitore imprenditore ad indicare dove si trovano le scritture contabili e, contestualmente ed indefettibilmente, nomina un accertatore.

Questi è uno dei professionisti che si sono dichiarati disponibili a farsi delegare le vendite mobiliari, cioè notai o avvocati o commercialisti (“dottore commercialista”<sup>2</sup>) inseriti nell'elenco previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

---

<sup>1</sup> Art. 492 comma 7° c.p.c.: *In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.*

<sup>2</sup> “Un problema sull'esatta individuazione dei nuovi soggetti delegabili si pone per la figura professionale dell'esperto contabile. L'art. 591 bis c.p.c. fa riferimento al commercialista (la legge 263/2005 ha sostituito le parole “dottore commercialista e esperto contabile” contenute nella legge 80/2005 con quella “commercialista”); l'art. 179 ter disp. att. menziona a sua volta l'elenco

Non sono previste limitazioni alla facoltà di nomina, anche se il principio della rotazione degli incarichi, che vincola (persino) il giudice dell'esecuzione nel conferimento delle deleghe, dovrebbe agevolmente essere esteso anche all'Ufficiale giudiziario.

Il compito di detto professionista accertatore è quello di esaminare le scritture contabili, al fine di desumere dal loro contenuto l'esistenza e l'entità di eventuali altri beni e crediti utilmente pignorabili.

Non è esplicitamente disciplinata la forma del provvedimento di nomina; tuttavia, si ritiene che debba avere necessariamente forma scritta anche per giustificare i poteri del professionista innanzi ai terzi.

Se i luoghi di tenuta delle scritture non sono stati indicati dal debitore o comunque in tutti i casi in cui lo ritenga necessario (eventualmente dando conto dei motivi per i quali egli operi tale valutazione, visto che le conseguenze comportano un notevole aggravio di spese), il professionista può ottenere informazioni dagli uffici finanziari anche in ordine al luogo dove queste si trovano ed alle modalità con cui sono tenute.

Per esaminarle, naturalmente, prima di tutto il professionista non solo può, ma anzi deve accedere ai luoghi dove esse sono tenute: ed egli può farlo, vincendo la resistenza di cose e di persone e se del caso con l'aiuto dell'Ufficiale giudiziario (competente per territorio, se diverso da colui che lo ha nominato).

E' verosimile escludere l'opponibilità di qualunque segreto, professionale o simile, da parte di chi tiene le scritture, attesa la finalità pubblica dell'indagine commessa al professionista (che ha poteri analoghi a quelli della polizia tributaria).

I risultati degli accertamenti, con l'indicazione dei beni e dei crediti ulteriormente pignorabili per il soddisfacimento del precedente e degli intervenuti sono trasmessi dal professionista con una relazione al creditore e all'Ufficiale giudiziario (il quale dovrà poi attivarsi per le operazioni ex artt. 518 e 520 c.p.c. – da svolgersi autonomamente senza necessità di atti di impulso in analogia con quanto previsto dall'art. 492 comma 5° c.p.c. – in caso di beni mobili oppure dovrà attendere le attività del creditore ex art. 543 o 555 c.p.c. in caso di crediti o di immobili).

Nulla esime il professionista accertatore, che è pur sempre un pubblico ufficiale, dal fare rapporto al Procuratore della Repubblica – ai sensi dell'art. 331 comma 4° c.p. – ogniquale venga a

---

trasmesso da parte (anche) del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili contenente l'indicazione dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili. Il D.Lgs. 20/6/2005 n. 139 – in attuazione della legge delega 24/2/2005 n. 34 – ha previsto la costituzione, entro il 28/2/2008, dell'albo unico dei commercialisti (sezione A) e degli esperti contabili (sezione B), per cui lo svolgimento delle attività di cui alla delega devono intendersi riservate esclusivamente ai professionisti indicati nella sezione A. Il d.lgs. 139/2005 ha altresì previsto (art. 61) che nella sezione A dell'albo saranno iscritti coloro che alla data del 31.12.2007 risulteranno iscritti nell'Albo dei dottori Commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali. Fino alla istituzione dell'albo unico quindi la qualifica di "commercialista" sembrerebbe spettare esclusivamente ai dottori commercialisti, come ha precisato di recente la Suprema Corte (Cass. 18.2.2005 n. 3369, in Guida al Diritto, 2005, 14). Di conseguenza - allo stato, e fino all'istituzione del suddetto albo unico - dal quadro dei soggetti delegabili, riconducibili alla categoria dei commercialisti, dovrebbero essere esclusi i ragionieri e i periti commerciali". Così L. Agostinacchio, relazione "La nuova vendita immobiliare. La delega ai professionisti" svolta al corso "Problemi aperti in materia di esecuzione forzata" del Consiglio Superiore della Magistratura, 13-15 novembre 2006; della medesima opinione, A. Mengali, in A. Mengali-F. Valerini, "La nuova delega nella vendita forzata", Ed. Il Sole 24 Ore.

conoscenza di fatti penalmente rilevanti, ma anche alla Polizia Tributaria, tutte le volte che venga a conoscenza di fatti che possono qualificarsi come violazioni tributarie<sup>3</sup>.

Curiosa è la disposizione sulle spese:

- la prima parte della norma dispone che le “spese” sono “a carico” del creditore procedente (si deve intendere, ragionevolmente, che sono anticipate dal creditore procedente)
- nel prosieguo, si dice che alla liquidazione delle spese e del compenso (tenuti distinti) provvede il medesimo Ufficiale giudiziario che ha nominato il professionista (presumibilmente ponendo la spesa a carico del creditore procedente), in deroga al disposto dell’art. 52 disp. att. c.p.c.
- infine, nel caso in cui il debitore abbia omesso di denunciare cose o crediti, il provvedimento di liquidazione costituisce titolo esecutivo contro il debitore: non è specificato il soggetto creditore di questo titolo esecutivo; se si sottintende che il creditore è il professionista e che in tale caso il compenso e le spese non sono poste a carico del procedente, si onera il professionista stesso di intervenire nell’esecuzione per il recupero (in concorso con gli altri creditori e – forse! – col privilegio *ex art. 2751-bis n. 2 c.c.* o col privilegio *ex art. 2770 c.c.*) del proprio credito.

Forse il legislatore voleva dire (ma non ha detto!!!) che, nel caso in cui i costi del professionista si siano rivelati inutili (come aveva detto il debitore non c’erano altri beni/crediti utilmente pignorabili e, ciononostante, il procedente ha dato corso al sub-procedimento), detti costi sono definitivamente posti a carico del creditore senza possibilità di rivalersi sul debitore?!?

Non è specificato un parametro per la liquidazione: si ritiene comunemente applicabile il “tariffario” previsto dal D.M. 30/5/2002 (preferibile rispetto alle tariffe professionali).

*Giovanni Fanticini*  
*Giudice del Tribunale di Reggio Emilia*

---

<sup>3</sup> Si riporta il testo del comma 4° dell’art. 36 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600, come modificato, da ultimo, dall’art. 37 della L. 24/11/2000 n. 340 (“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999”, in G.U. 24/11/2000):

“Art. 36 – Comunicazione di violazioni tributarie. ... *omissis*...

I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente, ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente, in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli.”

## Risposte ai quesiti

### Quesito 1

La più recente giurisprudenza di legittimità afferma che il titolo esecutivo emesso nei confronti della società può avere effetto anche *ultra partes* nei confronti del/i socio/i illimitatamente responsabile/i (estendendo anche a tale caso la fattispecie di cui all'art. 477 comma 1° c.p.c.), salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (ex artt. 2304 e 2471 c.c.) che ha efficacia limitatamente alla fase **esecutiva** (nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del **socio** se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società) ed è rilevabile con apposita opposizione da proporsi in quella sede (su quest'ultimo punto: Cass. 15700/2002; Cass. 1050/1996; Cass. 8011/1992).

Infatti: *“La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce **titolo esecutivo** anche contro il **socio illimitatamente responsabile**, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del **socio** e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il **titolo** in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato”* (Cass. 613/2003); *“Il creditore di una società di fatto, in possesso di un valido titolo esecutivo formatosi nei confronti di quest'ultima, può agire direttamente nei confronti del singolo socio senza doversi, all'uopo, procurare un altro, specifico titolo nei suoi confronti, essendo la responsabilità del socio una responsabilità diretta per fatto proprio, come desumibile dalla ampia formulazione della norma di cui all'art. 2297 cod. civ.”* (Cass. 7353/1997).

Per salvaguardare i supremi principi costituzionali del diritto alla difesa (art. 24) e al contraddittorio (art. 111) la giurisprudenza della Suprema Corte pretende che il titolo esecutivo emesso nei confronti della società sia portato a conoscenza del socio nei confronti del quale è fatto valere: *“Il **titolo esecutivo** formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il **socio illimitatamente responsabile** della società stessa, poiché nei riguardi di tale **socio** si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 primo comma cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il **titolo** in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto **socio**. Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di **socio illimitatamente responsabile** e sulla base del **titolo esecutivo** formatosi contro la società - del quale gli va fatta la notifica - attraverso l'opposizione all'esecuzione può, tuttavia, contestare la sua qualità di **socio responsabile** delle obbligazioni sociali”* (Cass. 5884/1999: nella motivazione afferma esplicitamente: *“Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società, titolo che gli va notificato, attraverso l'opposizione all'esecuzione può contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali”*).

### Quesito 3

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte il contratto di comodato, come quello di locazione, prescinde dalla sussistenza del diritto di proprietà del comodante o del locatore, e pertanto, se può valere a dimostrare (se avente data certa) l'affidamento al debitore, in una determinata epoca, da parte del terzo opponente quale locatore o comodante, dei beni che ne costituiscono l'oggetto, non è invece di per sé idoneo a provare il diritto di proprietà del terzo opponente sui medesimi beni (Cass. 4222/1998; Cass. 7564/1994; Cass. 3664/1996; Cass. 1478/1986).

Poiché spetta al comodante la compiuta dimostrazione sia della proprietà sia dell'affidamento delle cose al debitore, poiché l'opposizione compete alla parte e non all'ufficiale giudiziario, poiché l'accertamento dei requisiti comporta una valutazione sulla sussistenza dei presupposti e, presumibilmente, un'istruttoria, è sconsigliabile arrestarsi di fronte ad un comodato e a delle fatture.

### Quesito 9

*In primis*, è bene precisare che “L’inefficacia (o la mancanza) del precetto è causa di un vizio dell’atto di esecuzione successivo per difformità dal suo schema legale che è rilevabile non d’ufficio bensì solo mediante l’opposizione agli atti esecutivi da proporsi contro il primo atto dell’esecuzione.” (*ex multis* Cass. 3997/1992)

L’accesso per pignoramento costituisce inizio dell’esecuzione perché – secondo la dottrina (Castoro, Mandrioli) è il primo atto che invade la sfera giuridica del debitore dopo gli atti prodromici.

La desistenza dall’accesso per tentativo bonario di componimento non può essere considerata alla stregua di atto esecutivo proprio perché non c’è alcun atto esecutivo compiuto.

Il pignoramento negativo non è atto esecutivo secondo Cass. 20836/2006 e Andrioli (che sancisce l’irripetibilità delle relative spese sostenute dal creditore)

è atto esecutivo secondo Satta e come si evince dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce il diritto del creditore a ripetere le spese del procedimento infruttuoso salvi i casi di inattività/rinuncia.

*Secondo la prassi del Tribunale di Reggio Emilia (circolari sulle esecuzioni mobiliari).*

Se l’Ufficiale Giudiziario si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 518 comma 2° c.p.c., il pignoramento costituisce un atto a formazione progressiva in cui all’ingiunzione e individuazione temporanea (“momento iniziale”) seguono la stima (“momento intermedio”) e la definitiva individuazione dei beni con indicazione del presumibile valore di realizzo (“momento finale”).

È ovvio che anche in occasione del “momento iniziale” deve essere redatto un verbale di pignoramento; è questo l’istante in cui la procedura ha inizio (anche ai fini dell’art. 481 c.p.c.) e da cui decorrono i termini per proporre eventuali opposizioni *ex art.* 617 c.p.c. contro gli atti prodromici (tra l’altro, l’inizio della procedura esecutiva fa sorgere la *potestas iudicandi* del Giudice dell’Esecuzione anche su eventuali opposizioni *ex artt.* 615 e 619 c.p.c.).

Tuttavia, il pignoramento si perfeziona solo con la “definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto” e da questo momento decorre il termine previsto dall’art. 518 comma 6° c.p.c.

Per quanto esposto, solo a seguito del compimento del pignoramento l’Ufficiale Giudiziario dovrà depositare in Cancelleria il processo verbale (con la stima), il titolo esecutivo e il precetto. Nel caso previsto dall’art. 492 comma 4° c.p.c., qualora l’Ufficiale Giudiziario si avveda dell’insufficienza dei beni solo all’esito della stima, lo stesso dovrà procedere conformemente a quanto prescritto dalla norma; in caso di mancanza di beni utilmente pignorabili, inviterà il debitore a rendere (entro 15 giorni) la dichiarazione prevista e depositerà nel frattempo, entro le successive 24 ore, il verbale di pignoramento definitivo (con la stima), il titolo e il precetto e copia del verbale di pignoramento infruttuoso con l’invito a rendere la dichiarazione; nel caso in cui, invece, siano rinvenuti beni utilmente pignorabili, da assoggettare a stima *ex art.* 518 comma 2° c.p.c., l’Ufficiale Giudiziario dovrà soprassedere alla redazione del verbale di pignoramento definitivo (“momento finale”), che sarà redatto solo all’esito della stima (ulteriore “momento intermedio”).

Nel caso in cui vengano proposte opposizioni esecutive nel periodo occorrente alla stima, sarà cura della Cancelleria richiedere all’Ufficiale Giudiziario di depositare immediatamente copia autentica (che potrà essere formata dallo stesso Ufficio N.E.P.) del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.

#### Quesito 10 e Quesito 11

Il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 481 cod. proc. civ., entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del **precetto**, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all’inattività processuale del creditore e non all’effetto sostanziale del **precetto**. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene

iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico **precetto** altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo (da ultimo, *ex multis*, Cass. 9966/2006).

Tra l'altro, "L'opposizione a **precetto** non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 cod. proc. civ. ad essa ricollega soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del **precetto** stesso, non già quello della **sospensione** dell'esecuzione, che è istituito diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della **sospensione** sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 cod. proc. civ. (Cass. 5377/1994).

#### Quesito 12

In tema di esecuzione immobiliare, quando il debitore risiede in luogo diverso da quello in cui sono ubicati gli immobili da pignorare, la notifica del **pignoramento** può essere eseguita sia personalmente dall'**ufficiale giudiziario** addetto all'ufficio notifiche del luogo di residenza del debitore, sia a mezzo del servizio postale dall'**ufficiale giudiziario** del luogo ove si trovano gli immobili e dove ha sede il giudice dell'esecuzione; la trascrizione del **pignoramento** deve essere, invece, eseguita soltanto dall'**ufficiale giudiziario** del luogo in cui sono situati gli immobili, ovvero dallo stesso creditore procedente. (Cass. 5375/1991).

Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia Segreteria Nazionale UILPA Ufficiali Giudiziari B3	Ordine degli Avvocati di Brescia  Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia  Collegio dei Ragionieri di Brescia
---	--

## **CONVEGNO**

### **“ASPETTI PRATICI DELLE NUOVE NORME SUL PIGNORAMENTO MOBILIARE E RELATIVE OPPOSIZIONI”**

Brescia, 27 ottobre 2007

### **II SESSIONE LE INDAGINI PATRIMONIALI PRESSO I GESTORI DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ALTRE BANCHE DATI**

**Relatore:**

**dott. Franco De Stefano**  
**Consigliere della Corte di Appello di Salerno**

## PREMESSA NORMATIVA

### Codice di procedura civile

Testo anteriore alle riforme del 2005/06	Testo come complessivamente modificato
<p>Art. 492 codice di procedura civile (forma del pignoramento).</p> <p>Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'Ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>Quando la legge richiede che l'Ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.</p>	<p>Art. 492 codice di procedura civile - (Forma del pignoramento). –</p> <p>(1) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'Ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>(2) Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</p> <p>(3) Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.</p> <p>(4) Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'Ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.</p> <p>(5) Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'Ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario,</p>

trasmette copia del verbale all'Ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore eseguito dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

(6) Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'Ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

(7) In ogni caso l'Ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'Ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

(8) Se il debitore è un imprenditore commerciale l'Ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'Ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'Ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con

	<p>provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.</p> <p>(9) Quando la legge richiede che l'Ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma</p>
--	---

<p>Art. 388 codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).</p> <p>1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 103,29 ad € 1.032,91.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.</p> <p>3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad € 309,87.</p> <p>4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da € 51,65 ad € 516,46 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.</p> <p>5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 516,46.</p> <p>6. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.</p>	<p>Art. 388 codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).</p> <p>1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 103,29 ad € 1.032,91.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.</p> <p>3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad € 309,87.</p> <p>4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da € 51,65 ad € 516,46 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.</p> <p>5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 516,46.</p> <p>6. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'Ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.</p> <p>7. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.</p>
---	---

### Normativa in tema di banche dati

Estratto dal D.Lgs. 30.6.03 n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123

#### Art. 4 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

## Circolari Ministeriali

Stralcio dalla Circolare n. 6/381/035/CA del 14.3.07 del Ministero della Giustizia<sup>4</sup>  
... omissis ...

Ulteriore novità apportata dalla novella in esame riguarda il potere, attribuito all'ufficiale giudiziario, di accedere all'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche per scoprire l'esistenza di altri beni e diritti aggredibili di proprietà del debitore.

Nello specifico, relativamente al comma 7 dell'art. 492 cod. proc. civ., ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, si ritiene che la richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche possa avvenire ad opera dell'ufficiale giudiziario sulla base dei seguenti presupposti:

- 1) istanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati;
- 2) esibizione del titolo esecutivo;
- 3) verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di intervento di altri creditori.

Acquisite le informazioni patrimoniali a seguito dell'accesso all'Anagrafe Tributaria od alle altre banche dati pubbliche, nel silenzio della legge, la comunicazione dell'ufficiale giudiziario al creditore procedente deve essere limitata in proporzione al valore del credito azionato aumentato della metà.

Rimane fermo che la prosecuzione della procedura esecutiva è ad impulso del creditore procedente, dopo essere stato relazionato dall'ufficiale giudiziario sui risultati della verifica.

Da un punto di vista operativo, per quanto concerne la ricerca delle informazioni patrimoniali, è configurabile la possibilità per l'ufficiale giudiziario di procedere ad interpello diretto (cfr. art. 106 D.P.R. n. 1229 del 1959, "Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), con accesso presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, nonché di farne richiesta scritta a mezzo del servizio postale.

Sull'accesso all'Anagrafe Tributaria da parte dell'ufficiale giudiziario, inoltre, va rammentato che ultimamente c'è stata un'estensione, agli Uffici NEP, dell'Accordo SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) intervenuto con l'Agenzia delle Entrate, siglato in data 20 dicembre 2004, che consente agli ufficiali giudiziari di accedere in via telematica, senza alcun onere per gli Uffici NEP, alle interrogazioni anagrafiche, reddituali e agli atti del registro riguardanti i debitori, esemplificativamente indicate all'art. 3, punto 2, della vigente Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, come reso noto da apposita Circolare prot. n. 19218.U in data 27 giugno 2006, emessa dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, diretta ai Presidenti di Corte di Appello, così come riformata da successiva Circolare prot. n. 20527.U in data 11 luglio 2006.

Per quanto concerne l'individuazione delle "altre banche dati pubbliche", va osservato che il legislatore ha evitato di inserire un elenco tassativo delle stesse, ma ha utilizzato una formula "aperta" in grado di ricomprendere anche le banche dati pubbliche di futura costituzione.

Vale la pena precisare che per "banche dati pubbliche" deve intendersi qualsiasi banca dati formata e detenuta o gestita dalle pubbliche amministrazioni. Non solo le banche dati liberamente e direttamente accessibili dal pubblico, ma anche quelle accessibili, come nel caso di specie, in virtù di un'apposita norma, da parte di altre pubbliche amministrazioni (art. 25, comma 2, della Legge 20 novembre 2000 n. 340 - legge di semplificazione 1999), autorità (cfr. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e D.P.R. 6 ottobre 2004 n. 258), distretti produttivi (art. 1, comma 368, della Legge Finanziaria 23 dicembre 2006 n. 266) od altri soggetti specificamente autorizzati.

Per pubbliche amministrazioni, invece, si devono intendere - come fa anche l'art. 25 della citata Legge 20 novembre 2000 n. 240 in materia di accesso alle banche dati pubbliche - quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ovvero "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

---

<sup>4</sup> Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, avente ad oggetto: riforma delle esecuzioni mobiliari - legge 24 febbraio 2006 n. 52, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2006 n. 49 - modifiche rilevanti aventi riflesso sull'attività dell'ufficiale giudiziario.

Riguardo all'attività di accesso all'Anagrafe Tributaria e alle altre Banche dati pubbliche, dato che nulla risulta disposto dalla Legge n. 52 del 2006 di cui trattasi, in merito al compenso spettante per detta attività, l'intento del legislatore va inteso nel senso di non voler riconoscere, all'ufficiale giudiziario, un ulteriore compenso per l'espletamento della stessa; ne consegue, pertanto, il riconoscimento del "diritto unico" di cui all'art. 37 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 215), previsto anche per "ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto", voce retributiva alla quale si aggiunge l'indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%), se c'è stato accesso in loco presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria o di altre banche dati pubbliche.

La riforma delle esecuzioni mobiliari, nell'affidare all'ufficiale giudiziario poteri di indagine finalizzati alla ricerca dei beni del debitore presso l'Anagrafe Tributaria ed altre banche dati pubbliche, ha ampliato il campo di azione quando il debitore è un imprenditore commerciale. Se i beni pignorati a quest'ultimo non garantiscono il credito per cui si procede e se l'imprenditore omette la dichiarazione o effettua una dichiarazione che non convince il creditore procedente, quest'ultimo può chiedere all'ufficiale giudiziario, con richiesta formale e accollandosi le relative spese, di procedere ad un'indagine sulle scritture contabili.

Nello specifico, il comma 8 dell'art. 492 cod. proc. civ. prevede che l'ufficiale giudiziario nomini un professionista per incaricarlo di esaminare le scritture contabili dell'imprenditore commerciale; qualora il professionista, nell'accedere alle scritture contabili ovunque esse si trovino, incontri difficoltà materiali o resistenze di qualsivoglia natura, può richiedere l'assistenza dell'ufficiale giudiziario che pertanto redige verbale delle operazioni compiute, raccogliendo al momento le dichiarazioni rese dalle parti.

...omissis...

## *La richiesta di informazioni presso l'anagrafe tributaria e gli altri gestori di banche dati pubbliche.*

### **1. Generalità**

È stata istituita, in capo all'Ufficiale giudiziario, la potestà di svolgere indagini presso l'anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche, sia pure – naturalmente – ai limitati fini della ricerca delle cose da pignorare.

Già per questo può sostenersi che l'attività è servente, ma non per questo necessariamente inserita – quasi ne fosse una fase – nel procedimento esecutivo vero e proprio, quanto meno nel caso in cui si ritenga possibile procedervi a prescindere da un previo pignoramento negativo.

I beni che vengono individuati all'esito delle ricerche vanno comunque sottoposti ad un'ulteriore iniziativa esecutiva del creditore, vale a dire vanno assoggettati a nuovo pignoramento: e questo anche perché non è automatica la scelta delle cose da pignorare, né obbligatorio – a ben guardare – per il creditore proseguire con il pignoramento senza potere valutare la stessa utilità di quella prosecuzione con riferimento a quei determinati beni. Ciò significa che, esaurite le prime operazioni, il verbale si conclude con un pignoramento negativo, oppure, se parzialmente positivo ma con il rinvenimento di beni non sufficienti, comunque da depositare nella cancelleria dell'esecuzione mobiliare per l'immediata formazione di un fascicolo relativo a quei beni trovati fino a quel momento.

E' bene precisare che non si tratta comunque di un accesso materiale, ma di una richiesta da rivolgere all'anagrafe o alle altre banche dati pubbliche: si tratta di un atto preliminare all'esecuzione o comunque preparatorio rispetto ad essa e diverso da qualunque forzosa intromissione nel patrimonio dell'esecutato: come tale, esso è non solo inconsueto per l'UNEP, ma probabilmente l'espressione di un ampliamento significativo delle sue attività, orientato nel senso di estenderne la potestà alle attività serventi rispetto alle materiali attività di esecuzione, se non altro come tradizionalmente intese.

Si tratta di un'attività dell'Ufficiale giudiziario che può svolgersi normalmente al di fuori o al di là delle semplici ed ordinarie operazioni di pignoramento, soprattutto (come è verosimile) di pignoramento mobiliare: pertanto, è necessario un separato processo verbale.

Due i presupposti per l'attivazione del procedimento:

a) che non siano stati, dall'Ufficiale giudiziario, individuati beni utilmente pignorabili; oppure, in alternativa:

b) che le cose o i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano manifestamente insufficienti – naturalmente, a giudizio dell'Ufficiale giudiziario procedente – a soddisfare il creditore procedente e gli intervenuti.

L'esercizio di tale potestà pubblica di indagine è poi subordinato all'impulso – e cioè alla formale richiesta – del creditore procedente: è pertanto escluso qualunque potere di iniziativa ufficiosa<sup>5</sup>.

La potestà dell'Ufficiale giudiziario è finalizzata alla ricerca delle cose da pignorare: pertanto, in astratto può sostenersi che essa possa essere anche esercitata non soltanto *prima* del *completamento* delle operazioni in cui il pignoramento si sostanzia, ma anche prima dello stesso inizio di esse.

---

<sup>5</sup> E' però venuta meno, rispetto all'originaria innovazione introdotta dalla L. 80/05, la necessità di una specifica e previa autorizzazione di un giudice e, in particolare, del giudice dell'esecuzione.

Occorrerebbe tuttavia che i presupposti fossero comunque accertabili, ad es., fin dal momento del primo tentativo di accesso, con la constatazione di un "uscio chiuso" o di un'inesistenza del domicilio indicato dal creditore e verificato dallo stesso Ufficiale giudiziario come corrispondente a quello del debitore. Vi è da precisare che però la normativa secondaria pare escludere una simile opportunità, richiedendo in ogni caso almeno l'esibizione di verbali di pignoramento negativi<sup>6</sup>.

Sulla necessità di avvertire il debitore dell'inizio dell'attività di accertamento, che si pone in luce in considerazione della mera eventualità di tale sub-procedimento, c'è da discutere: in difetto di una normativa espressa, considerato comunque che il debitore conosce o deve conoscere la possibilità di un tale sviluppo della procedura per l'ipotesi di infruttuosità od inutilità del pignoramento, quest'ultimo certamente a lui noto o conoscibile a seguito del precetto e delle precedenti attività dell'Ufficiale giudiziario, non pare possibile imporre un onere di comunicazione o di preavviso.

Sulla nozione di banca dati pubblica la normativa secondaria interviene espressamente, con un intervento di indubbia valenza pratica, se non altro a fini esemplificativi: è sufficiente quindi rinviare ad esso, come riportato in premessa.

## **2. Contenuto ed oggetto della richiesta all'Ufficiale giudiziario**

Nonostante non sia espressamente previsto alcunché al riguardo, per il carattere particolarmente invasivo dell'attività da compiersi è indispensabile che l'istanza del creditore, rivolta all'Ufficiale giudiziario, contenga la menzione di tutti gli elementi necessari, di cui al punto successivo, ma anche di quelli appena indicati come presupposti.

E' impossibile prescindere, quindi, da un atto scritto formato – o quanto meno firmato – dal creditore e, poi, di altro atto scritto formato dall'Ufficiale giudiziario. Entrambi – o comunque il secondo – devono essere assistiti da rigorosi requisiti formali ed in particolare contenere:

- l'analitica indicazione delle generalità di ognuno dei soggetti debitori: pertanto, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio – se noti – e, verosimilmente, i dati fiscali salienti, quali il codice fiscale o la P.IVA, se necessaria o se diversa;
- l'analitica indicazione delle generalità dei creditori richiedenti: in tal caso, probabilmente, i dati fiscali salienti potranno omettersi, se ricavabili da quelli già forniti.

Quanto alle cose oggetto della richiesta, poiché la norma non distingue, non è possibile escludere:

- gli immobili, con la conseguenza dell'accesso diretto, per il tramite dell'Ufficiale giudiziario, ai Servizi di Pubblicità Immobiliari delle Agenzie del Territorio (già Conservatorie dei Registri Immobiliari); questo, naturalmente, non dovrebbe introdurre novità sul regime delle spese relative al rilascio delle certificazioni (che restano quindi a carico del richiedente, che deve pure anticiparle), ma – a tutto concedere – solo in ordine alla introduzione di un intermediario qualificato nella loro richiesta;
- i crediti, ove riportati in banche dati pubbliche e da queste identificabili nella loro esistenza ed entità e con le generalità del *debitor debitoris*;

---

<sup>6</sup> Circolare n. 6/381/035/CA del 14.3.07 del Ministero della Giustizia, cit. in premessa normativa.

- i beni mobili iscritti in pubblici registri, per i quali si prospetta la stessa possibilità esaminata per gli immobili.

Secondo la normativa secondaria<sup>7</sup>, è indispensabile che il creditore esibisca il titolo esecutivo. E tuttavia:

- o la fase dell'accesso alle banche dati si inserisce come sviluppo di un pignoramento già avviato: e allora dovrebbe bastare l'esibizione o la produzione del titolo esecutivo (e del precetto, secondo la migliore opinione) avvenuta al momento dell'attivazione della procedura con la richiesta di pignoramento rivolta all'ufficiale giudiziario procedente;
- oppure la stessa fase ne prescinde, nei limiti in cui questo possa avvenire: ma anche in tal caso l'esistenza del titolo si ricava in modo abbastanza agevole dal verbale negativo o parzialmente negativo, la cui produzione è presupposto necessario della richiesta all'ufficiale giudiziario.

### **1.3. Protezione dei dati personali**

Le perplessità sulla pesante interferenza della nuova potestà con la normativa in tema di protezione dei dati personali possono poi essere superate: in linea di principio, può infatti osservarsi che quest'ultima non si applica – a meno di specifiche disposizioni, che qui non ricorrono – agli accessi per fini di giustizia<sup>8</sup>. Orbene, nel caso di specie, la funzionalizzazione dell'accesso alla stessa eseguibilità di un pignoramento impedisce di configurare il primo come una unilaterale ed indebita intrusione nei dati personali per assurgere appunto ad una evidente finalità di giustizia, sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività pubblicistica, messa in atto dall'ordinamento attraverso il complesso delle sue articolazioni giurisdizionali, per garantire al creditore il soddisfacimento del suo credito. Del resto, qualunque attività dell'ufficiale giudiziario consiste nella condotta materiale di ciò che a qualsiasi altro soggetto sarebbe precluso o vietato dalla legge penale: violazione di domicilio, appropriazione, danneggiamento, etc. etc.; e, com'è noto, sta proprio nella necessità che

---

<sup>7</sup> Circolare n. 6/381/035/CA del 14.3.07 del Ministero della Giustizia, cit. in premessa normativa.

<sup>8</sup> Per l'art. 7 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tuttavia, la stessa fonte normativa, all'art. 8, esclude da tale tutela, alla lettera g) del co. 2, i trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia.

Si riportano poi le norme del detto codice relative al trattamento per ragioni di giustizia.

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

l'ordinamento riaffermi con i caratteri della effettività l'autorità della legge, come consacrata nel titolo esecutivo, che atti di formale violenza su cose – e talvolta su persone – siano non solo giustificati, ma necessari. E' certamente delicato, tuttavia, il discorso della qualificazione delle persone, benché investite di pubblici poteri, abilitati a tali accessi nonché della tracciabilità dei medesimi. Gli accordi con SIATEL o per gli altri accessi prevedono l'abilitazione di singoli o plurimi funzionari degli Uffici NEP, ma questo attiene soltanto alle modalità di accesso e non garantisce né i privati, né gli stessi ufficiali giudiziari. Deve ritenersi necessario, in difetto o in attesa di specifiche disposizioni regolamentari, istituire un registro e redigere un verbale delle operazioni di accesso: il primo potrebbe essere anche non formale, in quanto obiettivamente non previsto, ma ad uso interno e con le stesse garanzie formali previste per gli atti pubblici, tenuto comunque in modo tale da consentire di risalire in ogni momento all'identità degli interroganti ed al contenuto – ed alle risposte – delle interrogazioni. Un simile accorgimento potrebbe prevenire gravi abusi e, comunque, avrebbe il non disprezzabile effetto di una ulteriore responsabilizzazione degli interroganti e, per quanto solo indirettamente, dei richiedenti.

#### **4. I presupposti della richiesta**

È in considerazione della valenza invasiva dell'altrui riservatezza che va propugnata la necessità di una attenta considerazione dei presupposti per l'esercizio della potestà dell'Ufficiale giudiziario.

Pure in difetto di esplicite previsioni normative, infatti, sia i principi generali in materia di diritto amministrativo che l'esigenza del temperamento delle opposte esigenze – quella del creditore al soddisfacimento del suo credito e quella del debitore alla protezione del suo patrimonio da intrusioni indebite – esigono un sia pur minimo e formale controllo da parte dell'Ufficiale giudiziario. Per non vedersi opporre un legittimo rifiuto da parte dell'Ufficiale giudiziario richiesto, è allora necessario che il creditore fornisca gli elementi materiali sulla prova dei presupposti dell'avvio delle ricerche; ma, ancora, stavolta al fine di evitare la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ., è opportuno che egli dia giustificazione della sua richiesta, allegando – anche spontaneamente e comunque all'Ufficiale giudiziario che glielo richiedesse – o documentando – in caso di contestazione o, anche in questo caso, all'Ufficiale giudiziario che motivatamente glielo richieda – l'impossibilità o almeno la notevole difficoltà – se del caso, anche in rapporto all'urgenza o ad altre peculiarità della fattispecie concreta – di reperire quelle notizie con la semplice iniziativa privata del creditore. Non pare però possibile che l'Ufficiale possa rifiutarsi di procedere soltanto evidenziando che il creditore potrebbe procurarsi facilmente le notizie da solo: ove lo facesse, è probabile che egli si esporrebbe a responsabilità per rifiuto di atti di ufficio.

La competenza territoriale dell'Ufficiale giudiziario deve poi identificarsi con quella del luogo dove le prime operazioni di pignoramento sono state invano o non proficuamente completate, configurandosi la fase dell'accesso come una fase del pignoramento stesso.

Nessun problema sorge nel caso in cui l'accesso è chiesto a pignoramento già avviato: infatti, in tale circostanza un Ufficiale giudiziario competente c'è già o comunque è già immediatamente identificabile con certezza.

Qualche problema applicativo può obiettivamente porsi, ad esempio nel caso in cui le cose da ricercare siano ipotizzate al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficiale giudiziario già adito o comunque in astratto ipotizzabile come competente (oppure, anche al di fuori di tale ambito, oppure in ambiti di competenza di più ufficiali giudiziari):

- da un lato si potrebbe ritenere non eludibile la competenza dell'Ufficiale giudiziario che sarebbe competente per territorio in ordine all'esecuzione sui beni nel luogo ove essi sono prefigurati o attesi all'esito delle ricerche: tanto comporta l'effetto positivo di evitare di radicare improprie competenze, magari scelte dal creditore in ragione della maggiore facilità di attivazione della procedura di accesso da parte di uno o di altro UNEP, quand'anche non abbia alcun contatto con le cose da sottoporre ad eventuale esecuzioni; al tempo stesso, peraltro, non può, anche con un creditore di buona fede, escludersi un ambito veramente esplorativo delle ricerche, con esclusione quindi della possibilità di ipotizzare o prefigurare da prima del loro espletamento il luogo in cui esse potrebbero dare un esito positivo;

- d'altro lato, per rendere effettiva ed efficace la riforma ed evitare di costringere il creditore a rivolgersi agli ufficiali giudiziari di tutta la Repubblica o di buona parte di essa, si potrebbe ipotizzare il radicamento in capo all'Ufficiale giudiziario della prima esecuzione intrapresa un potere generale di ricerca (impregiudicata poi, naturalmente, la necessità di dare corso, una volta trovate le cose da pignorare, a separate procedure nel rispetto, ciascuna, delle competenze territoriali dei diversi ufficiali giudiziari e poi dei differenti giudici dell'esecuzione); ed in favore di tale soluzione milita la considerazione che le attività in cui si sostanzia l'accesso possono svolgersi interamente nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ufficiale investito dell'esecuzione. Questa seconda interpretazione va preferita come quella più in linea con lo spirito della riforma del 2005/06.

## **5. Modalità concrete di accesso**

In particolare è prevista la possibilità di accedere all'anagrafe tributaria.

È intervenuto uno specifico accordo o protocollo aggiuntivo con l'Agenzia delle Entrate, se del caso per il tramite della Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati, per estendere l'accesso all'anagrafe tributaria anche agli Uffici NEP: esisteva, infatti, già da tempo lo specifico "Accordo di servizio per l'accesso degli uffici giudiziari all'anagrafe tributaria tramite il sistema SIATEL", firmato a Roma il 20.12.04 tra l'Agenzia delle Entrate e la DGSIA (come integrato dal successivo atto del 30.5.05). Al riguardo, è ben vero che esso non prevede (e non avrebbe potuto prevedere, trattandosi di un'innovazione legislativa successiva), tra le finalità per le quali il detto accesso è consentito (art. 3), la ricerca delle cose da pignorare in danno di soggetti debitori, né, tra i soggetti ammessi, gli Ufficiali giudiziari: ma la vista estensione dell'accordo in riferimento alla modifica normativa consente di superare qualunque perplessità e di ritenere senz'altro ampliati sia il novero delle finalità perseguibili, sia quello dei soggetti abilitati.

Né va dimenticato che la ricerca da parte dell'Ufficiale giudiziario deve avere ad oggetto le cose da pignorare: non potrà pertanto essere richiesto il dato complessivo del reddito del debitore, né altri dati generali ad esso relativi, ma soltanto le singole componenti del suo reddito, dalle quali ricavare poi la sussistenza di particolari tipi di rapporti (dalla denuncia di redditi da lavoro

dipendente potrebbe desumersi un rapporto di impiego; dalla denuncia di redditi da terreni o fabbricati si potrebbe proseguire la ricerca presso le Conservatorie; etc. etc.).

Inoltre, potrà essere richiesta indicazione degli atti del registro relativi ad acquisti di beni immobili, mobili registrati e diversamente suscettibili di successivo pignoramento. E la normativa vede un progressivo ampliamento della natura e della qualità dei dati suscettibili di trasmissione obbligatoria alla detta anagrafe, ad esempio essendo stata di recente introdotta la necessità di comunicare ad essa anche le informazioni sugli indennizzi assicurativi in concreto corrisposti.

Al tempo stesso, se per la strutturazione dell'accesso è impossibile scindere i dati suscettibili di richiesta dagli altri (cioè, se sono forniti indifferenziatamente gli uni e gli altri), sarà ancora più importante, per l'Ufficio NEP, rilasciare le informazioni richieste omettendo assolutamente di indicare i dati che legittimamente non sono conoscibili dal creditore.

Naturalmente, in carenza di possibilità di un accesso diretto per via telematica, nulla vieta una richiesta scritta per così dire tradizionale, benché essa comporti indubbiamente una cospicua diminuzione di efficacia.

La problematica potrà arricchirsi, con ogni verosimiglianza, alla stregua degli interventi del Garante per la Protezione dei Dati Personali, già pronunciatisi con suo provvedimento del 25.5.05 in materia di accertamenti fiscali e tributari, raccomandando cautele e soprattutto la proporzione tra gli accessi ai dati e le finalità per cui essi sono effettuati: anche se, per come detto, gli interventi per fini di giustizia potrebbero verosimilmente ritenersi sottratti, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali in materia, alla specifica disciplina del relativo codice.

Quanto alle altre banche dati pubbliche<sup>9</sup>, pare inevitabile che esse siano specificamente indicate nella richiesta del creditore, non essendo possibile, in una procedura dominata comunque dall'impulso del creditore, una ufficiosa individuazione, da parte dell'Ufficiale giudiziario, dei soggetti destinatari delle richieste di informazioni: cosa che equivarrebbe a dotare l'Ufficiale giudiziario di autentici poteri ufficiosi di indagine. Ancora, l'accesso alle banche dati pubbliche deve avere luogo con i mezzi tradizionali (richiesta scritta, ma anche a mezzo fax) o con gli altri che fossero concordati tra il Ministero della Giustizia – od anche i singoli UNEP – ed i soggetti gestori di quelle, comunque in grado di garantire efficienza e funzionalità al servizio.

In difetto, poi, di specifica previsione e non apparendo – se non altro, allo stato – strutturata come banca dati secondo quanto indicato dalla normativa sulla tutela della riservatezza, la c.d. anagrafe dei conti correnti potrebbe ritenersi esclusa dalla possibilità concreta di accesso da parte dell'Ufficiale giudiziario<sup>10</sup>.

## **6. La determinazione dei compensi**

La normativa secondaria intervenuta nel 2007 – e riportata nella premessa normativa – interpreta la normativa primaria nel senso che, riguardo all'attività di accesso all'Anagrafe Tributaria e alle altre Banche dati pubbliche, l'intento

---

<sup>9</sup> Mette conto ricordare che la Corte di Cassazione, sia pure al diverso fine di estendere la tutela del singolo individuo, ha ritenuto estensibili le garanzie della normativa sulla tutela della riservatezza a tutti i dati che, a prescindere dalla loro strutturazione in archivio, comunque identificano la persona: Cass. 30.6.01 n. 8889.

<sup>10</sup> Prevista dall'art. 20, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successivamente regolamentata dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269.

del legislatore debba intendersi nel senso di non voler riconoscere, all'ufficiale giudiziario, un ulteriore compenso per l'espletamento della stessa. Da tale conclusione si fa discendere la necessità di limitare il compenso al solo riconoscimento del "diritto unico" di cui all'art. 37 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 215), previsto anche per "ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto", voce retributiva alla quale si aggiunge l'indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%), se c'è stato accesso in loco presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria o di altre banche dati pubbliche.

Di tanto va dato atto, salva naturalmente la libertà dei responsabili degli uffici NEP e di quelli giudiziari preposti alla loro sorveglianza, di interpretare diversamente la normativa esistente, sotto la loro personale responsabilità. Diverse del resto erano state le opzioni interpretative di alcuni uffici giudiziari, tra cui la Corte di Appello di Napoli, che (con nota n. 25173 del 24.10.06 prot. gen. - Uff. personale UNEP) aveva ritenuto praticabile l'applicazione della tariffa notarile, di cui al D.M. 27.11.01, pubbl. in G.U. 17.12.01 n. 292, in considerazione della natura stragiudiziale dell'attività di indagine patrimoniale ed in analogia con quanto già disposto dal Ministero della Giustizia per i compensi per atti di offerta reale e deposito ex artt. 1209 ss. cod. civ. con sua nota n. 6/1437/03-1 CA Ufficio VI del 14.10.05. Ancora, ma forse con minor rigore interpretativo per la non assimilabilità immediata dell'attività dell'Ufficiale giudiziario a quella del libero professionista avvocato, la stessa natura stragiudiziale aveva indotto altri uffici giudicanti a ritenere applicabile la tariffa forense (come ad esempio la Sezione distaccata di Cassano d'Adda del Tribunale di Milano, con sua nota del 13.7.06).

## **7. Le operazioni finali della fase di accesso alle banche dati**

Va preliminarmente notato che l'assenza di una previsione normativa di sospensione *ex lege* del termine di efficacia del precetto suggerisce di rispettarlo e di curare che, per quanto possibile, la risposta sia fornita al creditore entro quest'ultimo.

Peraltro, poiché la perenzione travolgerebbe la validità del pignoramento, essa non dovrebbe estendersi alle attività di ricerca in senso stretto, le quali sarebbero pienamente legittime anche se eseguite - in tutto o in parte - al di là dello scadere di tale termine: esse, infatti, sono preliminari all'esecuzione e non possono qualificarsi come una fase di esse, in quanto il processo esecutivo inizierà soltanto con la materiale aggressione - con successivo pignoramento - dei beni *una volta che siano stati individuati, comunicati al creditore e da quest'ultimo assoggettati ad una nuova iniziativa esecutiva*. Naturalmente, l'intervenuta perenzione colpirebbe le attività esecutive in senso stretto che, sulla base delle risposte fornite dall'Ufficiale giudiziario, il creditore intendesse porre in essere dopo i novanta giorni dal precetto stesso.

Ciò posto, si consideri dapprima l'ipotesi in cui non vi siano risposte alle richieste di accesso eseguite in forma diversa da quella telematica.

In questa ipotesi, non sussistendo una previsione di legge sui termini per l'estrinsecazione della fase di richiesta di indagini, può ritenersi che l'Ufficiale giudiziario debba comunque rispondere negativamente al creditore istante entro il tempo ragionevolmente necessario alla Banca Dati interpellata per rispondere, ma comunque, neppure sussistendo una sospensione *ex lege* del termine di efficacia del precetto, entro quest'ultimo. Per riattivare la fase

stessa, occorrerà che il creditore tenti nuovamente il pignoramento – se del caso, rinnovando anche il precetto – e riformuli la sua richiesta di indagini. Né sarà illegittima una risposta fornita oltre i detti termini, se ricevuta dall'Ufficio NEP in tempi successivi, purché "girata" al creditore istante immediatamente. Si consideri adesso l'ipotesi in cui, all'esito delle indagini, vi siano risposte delle Banche Dati, acquisite o in via telematica o in via tradizionale.

La fase successiva all'effettuazione dell'accesso non è regolata dalla norma vigente: e tanto consente alla normazione secondaria di intervenire sul punto per statuire che, una volta acquisite le informazioni patrimoniali a seguito di tale accesso, la comunicazione dell'ufficiale giudiziario al creditore procedente deve essere limitata in proporzione al valore del credito azionato, aumentato della metà.

Benché sia evidente l'intento di tale disposizione, di limitare l'effetto invasivo degli accessi, tale norma secondaria è priva del benché minimo supporto letterale e dà luogo ad una grande discrezionalità in capo all'Ufficiale giudiziario che presuppone una sua eccezionale responsabilizzazione.

È ben vero che l'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento mobiliare, si arresta (art. 517, co. 1, cod. proc. civ.) quando il presumibile valore di realizzo delle cose pignorate raggiunga l'entità del credito precettato aumentato della metà: ma tanto attiene alla limitazione dell'attività esecutiva in senso stretto messa in opera dall'ufficiale giudiziario, di quell'attività con la quale cioè i singoli cespiti del patrimonio del debitore vengono concretamente assoggettati all'esecuzione e colpiti, con la loro descrizione, dal vincolo derivante dal pignoramento.

Nel caso in esame, al contrario, si è in presenza di un'attività preparatoria di quella del pignoramento, di acquisizione di elementi di conoscenza sulla composizione del patrimonio del debitore e sull'identità dei singoli cespiti suscettibili di essere utilmente e soprattutto proficuamente assoggettati a *nuove* e *successive* attività esecutive, a seguito di un *rinnovato* impulso del creditore procedente.

Un simile limite può quindi operare, siccome desunto in via analogica, soltanto in una prima fase della comunicazione delle risposte, ma non potrebbe, in difetto di espresso fondamento normativo, limitare il diritto del creditore ad acquisire informazioni compiute sulla struttura e sulla composizione del patrimonio del suo debitore, onde consentirgli di scegliere come procedere *in executivis*.

Per contemperare le esigenze dei soggetti del processo, allora, si potrebbe ipotizzare questo scenario:

- se le risposte indicano beni di un valore di presumibile realizzo complessivamente inferiore almeno all'importo del credito precettato (e di quelli dei creditori intervenuti, se noti o se la procedura è stata riattivata a seguito proprio degli interventi), saranno comunicate integralmente;
- se le risposte indicano beni di un valore di presumibile realizzo superiore all'importo del credito precettato e di quelli dei creditori intervenuti:
  - prima di tutto, i beni e i crediti saranno ordinati in ordine decrescente di maggior presumibile facilità di realizzo, valutata dall'Ufficiale giudiziario procedente;
  - successivamente, le risposte andranno comunicate in un primo momento fino a che, secondo detto ordine, i beni e i crediti in esse contenuti

raggiungano un coacervo almeno pari all'importo suddetto, maggiorato della metà;

-- ove però il creditore, nell'immediatezza di tale comunicazione, richieda per iscritto la comunicazione delle risposte nella loro interezza, adducendo ed apparendo plausibile l'improbabilità della facile realizzazione delle cose e dei crediti già indicati, nulla potrebbe esimere l'Ufficiale giudiziario dall'obbligo di una comunicazione di tutte le altre risposte.

In tutti i casi e per quanto detto in apertura, gli atti – tra cui il verbale di tutte le operazioni eseguite – andranno trattenuti in originale presso l'Ufficio NEP (con l'aggiunta della copia della risposta fornita al creditore), non trattandosi di attività di esecuzione in senso proprio, ma appunto soltanto preparatorie o serventi rispetto a queste altre: e servendo al creditore, per intraprendere – dandovi impulso nelle forme ordinarie – le singole azioni esecutive ritenute necessarie, solo la risposta dell'Ufficiale giudiziario.

## **8. L'assistenza della forza pubblica**

Si tratta della riaffermazione di un principio già presente nell'ordinamento: anche nel processo civile, in via generale, il giudice può sempre disporre della forza pubblica, ai sensi dell'art. 68 c.p.c.; ma, quanto allo specifico settore delle esecuzioni, la stessa formula esecutiva – che è il fondamento del titolo esecutivo e quindi dell'espletamento della potestà giurisdizionale esecutiva – prevede, nel suo tenore letterale, l'ordine proprio alla forza pubblica di concorrere, quando ne siano legalmente richiesti, alla messa in esecuzione del titolo.

Del resto, il principio è già stato consacrato per alcune forme di pignoramento: si pensi all'art. 513, co. 2, c.p.c., in materia di pignoramento mobiliare; anche in tema di esecuzione per rilascio è indubbia la possibilità di conseguire la forza pubblica, tanto che proprio sulla regolamentazione di questa concessione si è basata, per oltre quindici anni, la graduazione c.d. prefettizia degli sfratti.

Non molto perspicuo è il condizionamento della facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica alla valutazione di necessità da parte dell'Ufficiale giudiziario: poiché la potestà di disporre è originaria, è probabile che la specificazione normativa voglia comportare "soltanto" che quest'ultimo deve espressamente – benché anche solo sommariamente – indicare le ragioni della necessità ed i motivi per i quali non può diversamente procedere.

La riaffermazione di un siffatto principio nel comma in cui si regolamentano le richieste da rivolgere all'anagrafe tributaria ed alle banche dati può significare soltanto che l'Ufficiale giudiziario può avvalersi della forza pubblica anche per vincere le resistenze frappostegli in questa fase procedimentale: con la quale cosa si dovrebbe forse ipotizzare un accesso sui luoghi per il caso che alla richiesta scritta non sia data risposta e, quindi, una forma di coercizione della richiesta stessa.

Il riferimento alla forza pubblica induce a ritenere la funzionalizzazione del suo intervento al superamento delle difficoltà materiali e non anche al compimento di altri atti dell'ufficio; va escluso quindi anche per questo verso che l'Ufficiale giudiziario abbia poteri di indagine attraverso le articolazioni della polizia giudiziaria o di delega a quest'ultima.

Ad ogni buon conto, la richiesta di forza pubblica va operata per iscritto alla competente autorità, con l'indicazione analitica delle attività materiali a supporto delle quali essa viene invocata. La copia della richiesta stessa va

acclusa al fascicolo o al verbale delle operazioni di accesso ed allegata in ulteriore copia alla risposta che, al termine, sia rilasciata al creditore istante.

## **9. Comparazione con il diritto processuale francese**

L'istituto dell'accesso alle banche dati si può comparare in modo sufficientemente calzante con la ricerca di informazioni prevista dalla procedura civile francese, nella quale però, a sottolineare la delicatezza delle operazioni e la loro stretta connessione con un generale diritto alla riservatezza anche in capo al debitore, il compito di indagare spetta pur sempre al pubblico ministero e non a quella figura professionale che per molti versi – ma anche, è bene ricordarlo, con sensibili differenze – costituisce in quell'ordinamento la figura maggiormente assimilabile al nostro Ufficiale giudiziario e cioè allo "huissier de justice".

L'elaborazione degli interpreti d'Oltralpe ha affrontato diverse problematiche, variamente risolte, sui seguenti punti controversi:

- la verifica della condizione dell'azione esecutiva e cioè il controllo formale sull'esistenza di un titolo dotato di forza esecutiva specifica;
- la necessità di configurare, quale presupposto delle ricerche, una difficoltà nell'individuazione del debitore e/o dei suoi beni utilmente aggredibili, che integrino una incolpevole infruttuosità nelle ricerche operate dal soggetto interessato all'esecuzione;
- l'adozione di specifiche formalità: quanto alla forma della richiesta (che Oltralpe è fatta dallo "huissier" al pubblico ministero) ed al suo costo; quanto al contenuto (generalità di creditore e debitore) ed all'indicazione dei motivi per i quali essa è avanzata;
- l'ampiezza dei poteri del pubblico ministero nel trattamento della richiesta;
- le modalità di esecuzione e coinvolgimento di terzi ausiliari;
- l'esonero dal segreto professionale;
- le modalità di risposta;
- la possibilità di rispondervi negativamente, con ingiunzione allo "huissier" di procedere in via autonoma ad altre ricerche (e salva la possibilità di ripresentare l'istanza);
- l'accesso alle informazioni, il loro trattamento e la loro trasmissione;
- le conseguenze, in termini di responsabilità, per l'omissione o l'infruttuosità delle ricerche.

All'esito di un ampio dibattito e di tredici anni di sperimentazione dell'innovazione, in Francia il bilancio è positivo, per la parità di trattamento – e quindi di tutela – assicurata a tutti i debitori e, al tempo stesso, per la parità di opportunità – a carico dello Stato – concessa a tutti i creditori. Pur senza uno studio statistico ufficiale, nel primo triennio di applicazione le richieste al pubblico ministero sono risultate fruttuose per i creditori istanti in percentuali altissime, spesso superiori al 90%; ciononostante, si registrano spinte ad un'ulteriore semplificazione, come la comunicazione diretta delle informazioni o l'accesso diretto da parte degli "huissiers". E viene anche auspicata l'eliminazione del controllo preventivo sotto forma di autorizzazione o di intervento da parte di un magistrato, se non altro quando i soggetti destinatari

delle richieste di informazioni sono pubblici: ad esso potendosi sostituire un controllo successivo e facoltativo, ad impulso di chi vi abbia interesse<sup>11</sup>. È peraltro il caso di osservare come l'ambito delle indagini previste in favore del creditore precedente in Francia è assai meno ampio di quello introdotto in Italia, riguardando in buona parte informazioni che in Italia sarebbero reperibili mediante indifferenziato accesso agli uffici di anagrafe e solo riguardando l'aspetto – peraltro importantissimo – dell'individuazione degli Istituti presso i quali sono aperti conti a nome del debitore. Inoltre, il Pubblico Ministero ha la potestà discrezionale, del cui esercizio peraltro non ha l'obbligo di fornire formale giustificazione, di non dare corso alla richiesta; ed anzi può interagire con il richiedente, ingiungendo all'Ufficiale giudiziario di procedere alle ricerche ulteriori o alle constatazioni materiali che gli paiono necessarie.

E' quindi un istituto assai simile, ma dall'ambito e dai contorni oggettivamente differenti.

Qui di seguito si riporta il testo della normativa francese, raffrontato con una traduzione libera.

<p>L. 91-650, 9 juillet 1991  Chapitre III - Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée  section I - La recherche des informations  art. 39  Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.  À l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.</p> <p>art. 40  Pour l'application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n. 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'état, des régions, des départements et des communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel.  Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouvert au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre</p>	<p>Legge 9 luglio 1991 n. 950  Capitolo III – disposizioni specifiche delle misure di esecuzione forzata  Sezione I – la ricerca delle informazioni  Art. 39  Salva l'applicazione dell'art. 51, a domanda dell'Ufficiale giudiziario<sup>12</sup> incaricato della esecuzione, portatore di un titolo esecutivo e sulla base di un'attestazione certificata veritiera dell'infruttuosità delle ricerche che egli ha tentato per l'esecuzione, il procuratore della Repubblica intraprende le misure necessarie per conoscere l'indirizzo degli organismi presso i quali sia aperto un conto a nome del debitore, nonché l'indirizzo del debitore e del suo datore di lavoro, esclusa qualsiasi altra informazione.  Allo spirare di un termine fissato con decreto del Consiglio di Stato, l'assenza di risposta del procuratore della Repubblica equivale a richiesta infruttuosa.</p> <p>Art. 40  Per l'applicazione dell'articolo precedente e salva l'applicazione dell'art. 6 della L. 7.6.51 n. 711 sull'obbligo, il coordinamento ed il segreto in materia di statistiche, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, dei Dipartimenti e dei Comuni, gli enti od organismi di ogni natura sottoposti al controllo dell'autorità amministrativa devono comunicare al pubblico ministero le informazioni menzionate all'art. 39 che essi detengono, senza potere opporre il segreto professionale.  Il procuratore della Repubblica può domandare agli enti abilitati dalla legge a tenere conti di deposito se uno o più conti, conti congiunti o fusi sono aperti al nome del debitore, nonché il o i luoghi dove sono tenuti il o i conti, esclusa qualsiasi altra informazione.</p>
--	---

<sup>11</sup> GUINCHARD – MOUSSA, *Droit et pratique des voies d'exécution (Daloz Action)*, Daloz éd., France, 2004, titre 24, pp. 182 e ss., spec. 219.

<sup>12</sup> L'equiparazione tra huissier de justice e Ufficiale giudiziario viene operata soltanto per comodità di traduzione; si ricordi l'estrema difficoltà di un parallelo tra le due figure.

<p>renseignement.</p> <p>art. 41 Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives. Toute violation de ces dispositions est passible des "peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du Code pénal" (mod., L. n. 92-1366, 16 déc. 1992, art. 318-II), sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.</p> <p>art. 51 (section IV - la saisie-vente) La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Pour les créances de cette nature, le commandement précédent la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement. S'il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la République peut être saisi, conformément aux dispositions des articles 39 et 40.</p> <p>art. R 54. (Décret n. 92-755 du 31 juillet 1992) L'huissier de justice saisit par requête le procureur de la République aux fins de procéder aux diligences mentionnées à l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991. La requête précise les diligences sollicitées. Le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice et la copie du titre exécutoire sont joints à la requête. Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requête mentionnée au premier alinéa, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires. A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.</p>	<p>Art. 41 Le informazioni ottenute non possono essere utilizzati che nella sola misura necessaria alla esecuzione del o dei titoli per i quali sono state domandate. Non possono, in alcun caso, essere comunicati a terzi, né fare oggetto di un fascicolo di informazioni nominative. Ogni violazione di queste disposizioni è passibile delle pene stabilite per il delitto previsto dall'art. 226-21 del codice penale (modificato con L. 16.12.92 n. 1366, art. 318-II), senza pregiudizio, ove ne sia il caso, delle azioni disciplinari e di condanna al risarcimento del danno.</p> <p>Art. 51 (sezione IV – il pignoramento<sup>13</sup>) Il pignoramento in un locale adibito ad abitazione del debitore, allorché tenda al recupero di un credito diverso da quelli alimentari, inferiore ad una sorta fissata con decreto, non può essere praticato, salvo autorizzazione del giudice dell'esecuzione data su ricorso, se non quando il recupero non è possibile con pignoramento di conti di deposito o di remunerazione di lavoro. Per i crediti di questa natura, il precetto che precede il pignoramento dovrà contenere ingiunzione al debitore di comunicare il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro e le coordinate dei suoi conti bancari o uno solo di questi due elementi. Se non è data risposta dal debitore, il procuratore della Repubblica può essere adito, conformemente alle disposizioni degli artt. 39 e 40.</p> <p>Art. R 54 del Decreto 31.7.92 n. 755 L'Ufficiale giudiziario si rivolge con ricorso al procuratore della Repubblica al fine di procedere alle misure menzionate all'art. 39 della L. 9.7.91. Il ricorso precisa le misure richieste. L'attestazione certificata veritiera della infruttuosità delle ricerche svolte dall'Ufficiale giudiziario e la copia del titolo esecutivo sono allegati al ricorso. Decorsi tre mesi a far tempo del ricorso di cui al primo comma, l'assenza di risposta del procuratore della Repubblica equivale a richiesta infruttuosa. Alla stregua dei documenti prodotti, il procuratore della Repubblica può anche non dar seguito alla richiesta ed ingiungere all'Ufficiale giudiziario di procedere alle ricerche ulteriori o alle constatazioni materiali che gli paiono necessarie. All'esito di dette ricerche ulteriori, può essere presentato un nuovo ricorso.</p>
--	---

Tale comparazione consente una notazione conclusiva: se in Francia indagini della portata tutto sommato assai modesta come quella appena esaminata sono affidate persino ad un organo giurisdizionale neppure imparziale, quale il Pubblico Ministero, mentre in Italia potestà di indagine ed accertamento di ben

<sup>13</sup> Anche in questo caso l'equiparazione dell'istituto è soltanto tendenziale ed operata per comodità di traduzione.

altra estensione sono affidate all'Ufficiale giudiziario, il riformatore del 2005/06 ha evidentemente compiuto un atto di grande fiducia in una figura di Ufficiale giudiziario nuova e moderna, dalla professionalità consapevole ed ampliata, necessariamente imparziale e per questo in grado di offrire garanzie alle parti nella delicatissima fase preliminare e preparatoria dell'esecuzione. C'è da auspicare allora che anche la categoria degli Ufficiali giudiziari, la persistenza della cui modernità da più parti si mette ormai apertamente in dubbio, possa cogliere l'occasione per dimostrare, interpretando ed applicando la riforma in modo che il processo possa recuperare una sia pur minimale efficienza, quale ruolo importante essi possano ancora giocare per l'effettività della risposta alla sempre più crescente domanda di giustizia anche in questo Paese.

## *APPENDICE - Gli accertamenti sul patrimonio del debitore imprenditore*

### **1. Generalità e presupposti**

Ancora più innovativa e penetrante, perché disciplina autentiche indagini sul patrimonio del debitore, è la normativa in caso di pignoramento contro un debitore che sia anche imprenditore commerciale.

Come già accennato, cambia radicalmente il ruolo del debitore nel processo esecutivo, a partire dal suo momento iniziale e cioè dal pignoramento: si abbandona la vecchia impostazione per la quale il debitore poteva limitarsi a subire il processo esecutivo, opponendo il silenzio o la resistenza passiva e lasciando al creditore ogni rischio nella ricerca dei beni da pignorare.

Come già accade in altri ordinamenti occidentali, il debitore è ora coinvolto in un ruolo costruttivo, sollecitato ad adoperarsi per limitare i danni che il suo inadempimento sta procurando ai creditori.

Devono ricorrere i medesimi presupposti del comma precedente, cioè:

a) che non siano stati, dall'Ufficiale giudiziario, individuati beni utilmente pignorabili; oppure, in alternativa:

b) che le cose o i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano manifestamente insufficienti – naturalmente, a giudizio dell'Ufficiale giudiziario procedente – a soddisfare il creditore procedente e gli intervenuti.

### **2. L'invito al debitore e la nomina dell'accertatore**

In queste ipotesi, il creditore ha la facoltà di rivolgere all'Ufficiale giudiziario procedente l'istanza di cui al comma ottavo dell'art. 492 cod. proc. civ.: così, a seguito di detta specifica istanza del procedente, l'Ufficiale giudiziario invita il debitore imprenditore ad indicare dove si trovano le scritture contabili e, contestualmente ed indefettibilmente, nomina un accertatore.

Di tale invito – comprensivo dell'ipotesi dell'impossibilità di rivolgerlo per assenza (o persistente assenza, se si ritenesse necessario comunque un previo interpello dell'interessato) del debitore – e dell'eventuale risposta da parte dell'interpellato va redatto apposito verbale, con adozione nel medesimo del provvedimento di nomina del professionista accertatore.

Questi è uno dei professionisti che si sono dichiarati disponibili alle deleghe delle operazioni di vendita, cioè notai o avvocati o commercialisti inseriti nell'elenco previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c.; pertanto, detto elenco dovrà essere trasmesso anche agli uffici NEP, se del caso a loro richiesta, oppure sarà onere dei Dirigenti degli stessi uffici di informarsi degli elenchi stessi vuoi presso la Presidenza del Tribunale interessato, vuoi presso il giudice dell'esecuzione territorialmente competente sulla procedura esecutiva alla quale si riferisce l'accertamento, vuoi – in mancanza di tutto ciò – presso le Segreterie dei Consigli degli Ordini professionali interessati.

Solo in caso di assoluta impraticabilità del criterio di individuazione (ad esempio, per l'insussistenza di professionisti che si siano dichiarati disposti ad essere delegati nel circondario di competenza dell'Ufficio NEP procedente), non dovrebbe potersi prescindere, quanto meno, dall'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale competente per territorio.

Neppure sono previste limitazioni alla facoltà di nomina, anche se il principio della rotazione degli incarichi, che vincola (persino) il giudice dell'esecuzione

nel conferimento delle deleghe, dovrebbe agevolmente essere esteso anche all'Ufficiale giudiziario: e comunque appare evidente l'estrema opportunità che, ove possibile, una minimale rotazione sia posta in essere, sia pure, beninteso, nel rispetto della tendenziale libertà di scelta da parte dell'organo che procede alla nomina. Un utile suggerimento potrebbe essere quello di individuare *a priori* un elenco di nominativi di potenziali accertatori, da seguire in rigoroso ordine cronologico o con l'adozione di una specifica – benché anche solo sommaria – motivazione in caso di scostamento dall'ordine (ad esempio, per la eccezionale peculiarità della fattispecie e l'esigenza di peculiari doti o caratteristiche professionali dell'accertatore, quali si ricavano dalla "scheda" che egli ha dovuto presentare in uno alla dichiarazione di disponibilità alla delega).

### **3. Le attività di accertamento**

In qualità di ausiliario del processo esecutivo in senso ampio, l'accertatore, una volta nominato, non ha necessità di proseguire le operazioni in presenza dell'Ufficiale giudiziario che lo ha nominato. Di preferenza, anzi, egli le inizierà e le porterà a termine in assenza di questi: inoltre, non potendo equipararsi una tale attività prodromica o preparatoria a quella esecutiva in senso stretto, il creditore non avrà normalmente diritto ad accompagnare l'accertatore, mentre, naturalmente, il debitore avrà invece il diritto di presenziare a tutte le attività di quest'ultimo, purché non le intralci.

Il compito del professionista accertatore è infatti quello di esaminare le scritture contabili, al fine di desumere dal loro contenuto l'esistenza e l'entità di eventuali altri beni e crediti utilmente pignorabili. Egli documenterà le sue attività mediante un processo verbale, da ritenersi del tutto simile a quello del Consulente Tecnico di Ufficio, potendo qualificarsi applicabili per analogia alle sue operazioni le norme in tema di svolgimento di un tale mezzo istruttorio: e comunque riposando in un principio generale di diritto amministrativo – ed a maggior ragione di diritto processuale – la potestà verbalizzatrice di qualunque pubblico ufficiale.

Se i luoghi di tenuta delle scritture non sono stati indicati dal debitore o comunque in tutti i casi in cui lo ritenga necessario (eventualmente dando conto dei motivi per i quali egli operi tale valutazione, visto che le conseguenze comportano un notevole aggravio di spese), il professionista può ottenere informazioni dagli uffici finanziari anche in ordine al luogo dove queste si trovano ed alle modalità con cui sono tenute. In tali ipotesi, l'accertatore svolgerà le sue indagini rivolgendosi a detti uffici con comunicazioni formali o, se per caso vi fosse abilitato, con accessi in via telematica.

Per esaminare le scritture, naturalmente, prima di tutto il professionista non solo può, ma anzi deve accedere ai luoghi dove esse sono tenute: ed egli può farlo, vincendo la resistenza di cose e di persone e se del caso con l'aiuto dell'Ufficiale giudiziario (competente per territorio, se diverso da colui che lo ha nominato). In tali ipotesi ed in difetto di specifica previsione normativa, l'accesso ha luogo con modalità analoghe a quelle del pignoramento presso il debitore, solo questo comportando la regolamentazione delle attività rivolte alla ricerca di cose mobili. L'assistenza dell'Ufficiale giudiziario, rivestendo un carattere servente rispetto all'attività di accesso e di accertamento, non dovrebbe comportare la redazione di un verbale separato anche da parte di

quest'ultimo, ma – a tutto concedere – la sottoscrizione da parte sua dell'unico verbale delle operazioni di accertamento formato dall'accertatore.

E' verosimile escludere l'opponibilità di qualunque segreto, professionale o simile, da parte di chi tiene le scritture, attesa la finalità pubblica dell'indagine commessa al professionista. Tanto consente di ritenere abilitato l'accertatore a porre in essere tutti gli accorgimenti per acquisire le dette informazioni anche contro la volontà degli interessati, ad esempio con accessi telematici diretti, ovvero con la messa in opera di accorgimenti, quali software di accesso o di intrusione (trattandosi di intrusione che però, naturalmente, dovrebbe ad ogni effetto qualificarsi come autorizzata ed anzi imposta dall'ordinamento, con la conseguente efficacia scriminante dell'adempimento di un dovere).

Anche di tali mezzi necessari per vincere la resistenza di chicchessia deve farsi espressa menzione nel processo verbale redatto dall'accertatore, che curerà di riportarvi anche le dichiarazioni degli interessati.

#### **4. La conclusione delle attività dell'accertatore**

I risultati degli accertamenti, con l'indicazione dei beni e dei crediti ulteriormente pignorabili per il soddisfacimento del precedente e degli intervenuti sono trasmessi dal professionista con una relazione al creditore e all'Ufficiale giudiziario. Nulla esime il professionista accertatore, che è pur sempre un pubblico ufficiale, dal fare rapporto al Procuratore della Repubblica – ai sensi dell'art. 331 co. 4 c.p.p. – ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti penalmente rilevanti, ma anche alla Polizia Tributaria, tutte le volte che venga a conoscenza di fatti che possono qualificarsi come violazioni tributarie. A questo riguardo, infatti, il co. 4 dell'art. 36 del D.P.R. 29.9.73 n. 600 (come modif., da ultimo, dall'art. 37 della L. 24.11.00 n. 340, recante "disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999", in G.U. 24.11.00), rubricato "comunicazione di violazioni tributarie", prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente, ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente, in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".

Si pongono, anche in questo caso, le problematiche relative al termine di espletamento delle attività ed al limite entro il quale la relazione deve mantenersi: e può giungersi ad una conclusione articolata, simile a quella raggiunta in tema di risultati delle indagini presso le Banche Dati (vedi sopra, paragrafo 1.8).

Quanto agli eventuali limiti della relazione:

- se tutti i cespiti accertati hanno un valore di presumibile realizzo complessivamente almeno pari all'importo del credito precettato (e di quelli dei creditori intervenuti, se noti o se la procedura è stata riattivata a seguito proprio degli interventi), saranno inseriti integralmente nella relazione e questa andrà comunicata nella sua interezza al creditore istante ed all'Ufficio NEP che ha nominato l'accertatore;

- se gli accertamenti eseguiti indicano beni di un valore di presumibile realizzo superiore all'importo del credito precettato e di quelli dei creditori intervenuti, all'Ufficio NEP deve trasmettersi la relazione integrale, ma, quanto alla relazione da inviare al creditore:

-- prima di tutto, i beni e i crediti saranno ordinati in ordine decrescente di maggior presumibile facilità di realizzo, valutata dall'accertatore;

-- successivamente, con una relazione interlocutoria, andranno al creditore comunicati i detti beni e crediti in un primo momento fino a che, secondo detto ordine, questi raggiungano un coacervo almeno pari all'importo suddetto, maggiorato della metà;

-- ove però il creditore, nell'immediatezza di tale comunicazione, richieda per iscritto la comunicazione delle risposte nella loro interezza, adducendo ed apparendo plausibile l'improbabilità della facile realizzazione delle cose e dei crediti già indicati, nulla potrebbe esimere l'accertatore dall'obbligo di una comunicazione di tutte le altre risposte.

Tutto l'incartamento, completo di ogni allegato, va mantenuto in originale agli atti dell'Ufficio NEP che ha nominato l'accertatore.

## **5. La liquidazione del compenso**

Alla liquidazione del compenso – da determinarsi secondo un decreto che doveva essere emanato dal Ministro della Giustizia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52, stando all'art. 21 di questa, vale a dire entro il 30 aprile 2006 – provvede il medesimo Ufficiale giudiziario che ha nominato il professionista. In mancanza di una disciplina, pare opportuno riservare la relativa competenza al dirigente dell'ufficio NEP, salva una sua delega *ad hoc*; e dovrebbe trattarsi – nonostante la carenza di una espressa previsione in tal senso – di un decreto dotato intrinsecamente dell'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del soggetto a cui carico il pagamento è stato posto e, in quanto tale, azionabile nei suoi confronti previa apposizione della formula esecutiva.

Quanto all'impugnativa, potrebbe ipotizzarsi la procedura generale prevista dal T.U. sulle spese di giustizia, anche se, naturalmente e in mancanza di qualunque potestà giurisdizionale dell'Ufficiale giudiziario, la competenza si radicherebbe in capo al Magistrato che dirige l'ufficio giudiziario presso il quale è incardinato l'ufficio NEP che ha provveduto alla materiale liquidazione.

I costi degli accertamenti – tra cui il compenso del professionista – sono posti a carico del debitore, se questi aveva taciuto i beni e i crediti rinvenuti come pignorabili dal professionista. A ben vedere, quindi, ove non siano rinvenuti altri beni o crediti, le spese restano invece – definitivamente – a carico del creditore: il quale comunque sottostà all'onere generalizzato di anticiparle.

Alle frequenti difficoltà applicative rilevate sul punto può ipotizzarsi un cospicuo e congruo adeguamento dell'anticipo che il creditore deve versare per l'avvio delle operazioni di pignoramento, nel cui ambito si riconduce anche l'indagine dell'accertatore.

Coordinamento Nazionale  
Ministero della Giustizia  
Segreteria Nazionale UILPA Ufficiali  
Giudiziari B3

Ordine degli Avvocati di Brescia  
Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia  
Collegio dei Ragionieri di Brescia

## **C O N V E G N O**

### **“ASPETTI PRATICI DELLE NUOVE NORME SUL PIGNORAMENTO MOBILIARE E RELATIVE OPPOSIZIONI”**

**Brescia, 27 ottobre 2007**

## **II SESSIONE**

### **LE INDAGINI PATRIMONIALI PRESSO I GESTORI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ALTRE BANCHE DATI**

**Relatore**  
**Dott. Avv. Domenico Scatigna**  
**Ufficiale Giudiziario U.N.E.P. Milano**

Alla luce di quanto autorevolmente esposto negli interventi che mi hanno preceduto vorrei evidenziare la **reale portata innovativa sotto l'aspetto funzionale** del conferimento all'Ufficiale giudiziario della potestà di svolgere **vere e proprie indagini patrimoniali** presso le banche dati pubbliche.

Questa attività costituisce un atto preliminare rispetto all'esecuzione materiale vera e propria - che consiste invece nell'apposizione del vincolo del pignoramento sui beni individuati - ed è sostanzialmente diversa dagli altri atti tipici dell'Ufficiale Giudiziario, di natura materialmente esecutiva e certificativa.

Il contenuto dell'innovazione funzionale, a ben vedere, risiede, oltre che nella potestà d'**indagine** presso le banche dati, anche nella **necessaria funzione di filtro** sui beni rinvenuti rimessa alla scelta discrezionale dell'Ufficiale Giudiziario.

Questa discrezionalità, che è di natura meramente tecnica, da una parte potrebbe ritenersi una specificazione della potestà generale dell'Ufficiale Giudiziario di scegliere, ai sensi dell'art. 517 c.p.c., tra i beni rinvenuti nella fase di esecuzione del pignoramento, quelli di più facile e pronta liquidazione e di limitare il pignoramento in rapporto all'entità del credito, dall'altra parrebbe una conclusione **imposta** dalla necessità di conciliare le esigenze di indagini patrimoniali per fini di giustizia con i principi inerenti alla tutela della privacy e dei dati sensibili personali, contenuti nel Decreto Legislativo **n. 196/2003**, detto **anche Codice sulla privacy**.

In particolare se è vero che **i trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia** godono di una disciplina speciale meno vincolante sotto il profilo delle formalità e dei limiti all'accesso, è indubbio che siano sottoposti anch'essi alle regole dettate dall'art. 11 dello stesso codice.

**E' proprio l'art 11 che pone dei paletti anche all'indagine dell'Ufficiale Giudiziario.**

Specifica questa norma che i dati devono essere:

- trattati *in modo lecito e secondo correttezza*
- utilizzati in termini *compatibili con gli scopi* determinati espliciti e legittimi per cui sono stati raccolti
- e soprattutto pertinenti e **non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati**;

Si deve evidenziare pertanto che sussiste anche nei trattamenti dei **dati sensibili per fini di giustizia** un chiaro vincolo di scopo che costituisce la causa del trattamento e ne definisce i confini ed i limiti interni.

Quindi se da un lato non vi è alcun dubbio sulla sussistenza di una **finalità di giustizia nell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati pubbliche**, svolto nell'esercizio della sua funzione istituzionale di garantire al creditore l'effettività della tutela giurisdizionale, è proprio la possibilità d'una **sproporzionata esposizione del patrimonio del debitore** che potrebbe concretizzare una violazione della disciplina in materia di privacy e che consiglia quindi esigenze di prudenza e cautela.

In conformità a questi principi e sulla scorta di recenti interventi del Garante per la Protezione dei Dati Personali *che ha raccomandato, in materia di indagini tributarie, la proporzione tra gli accessi ai dati e le finalità* per cui essi sono effettuati, una recente circolare del 14 marzo 2007 del Ministero della Giustizia ha stabilito che

“ ..... **la comunicazione** dell'ufficiale giudiziario al creditore procedente **deve essere limitata in proporzione al valore del credito azionato**.....”

Pertanto, una volta acquisite le informazioni patrimoniali, viene espressamente previsto il **dovere dell'ufficiale giudiziario di operare fra i beni** rinvenuti **la scelta tecnica-discrezionale di quelli da indicare al creditore**, assumendo come riferimento la congruità dei dati ricavati rispetto allo scopo perseguito.

Ecco perché assume un'importanza basilare quel **ruolo di filtro dell'Ufficiale Giudiziario** suaccennato **che lo obbliga a rendere noti solo** quegli aspetti reddituali, o di singole porzioni del patrimonio del debitore **indispensabili per il soddisfacimento dei creditori intervenuti nella procedura**.

Ciò è possibile solo in virtù del fatto che l'Ufficiale Giudiziario, nell'ordinamento italiano, si trova in una posizione di **imparzialità ed equidistanza** rispetto agli interessi contrapposti del creditore e del debitore, che gli deriva dalla condizione istituzionale di **terzietà** rispetto alle posizioni delle parti.

L'Ufficiale Giudiziario, quindi, **organo dello Stato**, e non mero mandatario di una parte, **costituisce garanzia di legittimità, riservatezza e segretezza** del trattamento dei dati patrimoniali sensibili.

Emerge qui la fondamentale differenza con le indagini patrimoniali previste nell'ordinamento francese, dove l'Ufficiale Giudiziario, libero professionista che agisce su mandato di parte, presenta per conto del creditore istanza di indagini patrimoniali ad un magistrato, il quale, valutate le circostanze, può procedere alle ricerche patrimoniali, assumendo pertanto quel **ruolo di terzietà e di filtro** che in Italia viene assolto, mutatis mutandis, direttamente dall'Ufficiale Giudiziario, con un notevole risparmio di spesa e di tempo per il cittadino.

L'Ufficiale Giudiziario nell'ordinamento italiano è una figura singolare, per così dire **ambivalente**: in parte è dipendente dello stato incardinato nella struttura burocratica del Ministero della Giustizia, con le attribuzioni funzionali richiamate nelle declaratorie contrattuali, dall'altro presta la propria attività professionale senza vincolo di orario di lavoro, ben oltre gli obblighi e i tempi contrattuali scaturenti dal rapporto di servizio con l'Amministrazione della Giustizia, esercitando tutte le altre attribuzioni di natura stragiudiziale demandategli dalla legge.

Un esempio è dato dal procedimento dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ. rispetto al quale viene riconosciuta all'Ufficiale Giudiziario la tariffa notarile, di cui al D.M. 27.11.01.

La stessa natura stragiudiziale è stata riconosciuta da diversi Magistrati Capi di uffici giudiziari all'attività di indagine patrimoniale, per la quale non è previsto alcun corrispettivo nel TU delle spese di Giustizia, in quanto esula dall'atto di pignoramento vero e proprio, costituendone presupposto eventuale, esterno e preparatorio.

Detto questo la nostra posizione non può che essere molto critica verso recenti interpretazioni del Ministero della giustizia proprio in materia di indagini patrimoniali che lungi dal riconoscere ed incentivare la figura dell'Ufficiale Giudiziario, tendono ad incardinarne il ruolo e le funzioni in una prospettiva tesa all'appiattimento ed alla mortificazione della professionalità, subordinata al vecchio e logoro trasfertismo, con il risultato di allontanare invece che avvicinare traguardi di efficienza ed efficacia delle procedure esecutive.

Riducendo l'atto di indagine al mero riconoscimento dell'accesso materiale, che è anzi sconsigliabile per ragioni di celerità del procedimento, si disconosce la vera natura della nuova attività, frustrandone lo sviluppo delle enormi potenzialità in termini di aumento drastico di efficacia delle procedure esecutive, e si rischia di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge.

E' certamente possibile, in carenza della disponibilità di un accesso per via telematica, un interpellato diretto con accesso materiale presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche oppure mediante richiesta scritta inviata a mezzo del servizio postale, ma con un deleterio allungamento dei tempi di acquisizione delle informazioni.

E sotto questo aspetto nota dolente è l'endemica carenza di mezzi che caratterizza gli uffici giudiziari con la conseguenza che la maggior parte degli uffici NEP sono tuttora sprovvisti di idonee apparecchiature informatiche che consentano l'accesso telematico diretto alle banche dati, che è l'unico in grado di garantire l'efficienza e la concreta utilità del servizio.

Sulla base dell'esperienza degli Ufficiali Giudiziari dell'UNEP di Milano, dove l'accesso all'anagrafe tributaria e all'ufficio del registro si svolge in via telematica, si può dire che i risultati emersi dalle ricerche si limitano a dati molto generici e spesso non aggiornati.

Si ricavano dati così **generici** da servire **solo come base di partenza per ulteriori ricerche** volte all'individuazione successiva dei beni utilmente pignorabili.

Per quanto riguarda **l'anagrafe tributaria** l'attività di indagine ha portato in alcuni casi all'individuazione di redditi da terreni o fabbricati, utili per risalire ai relativi beni immobili attraverso la successiva ricerca presso le Agenzie del Territorio competenti.

L'indubbio vantaggio del sistema risiede nella possibilità di individuare **beni immobili** di pertinenza del debitore sparsi su tutto il territorio nazionale (quindi anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui è competente l'Agenzia del Territorio di Pubblicità Immobiliari del luogo di residenza)

L'unico elemento immediatamente utilizzabile si è rivelato l'individuazione del **datore di lavoro del debitore**, ricavato dalla denuncia dei redditi da lavoro dipendente, oppure l'individuazione dell'**ente previdenziale** erogatore del trattamento pensionistico nel caso di debitore titolare di pensione, presso i quali procedere con le forme del pignoramento presso terzi.

Altra utilità, ma concretamente di modesta portata, si palesa la consultazione degli **atti del registro** per la ricerca di eventuali contratti sottoposti a registrazione in cui il debitore risulti come parte, sia contratti ad effetti reali, relativi ad acquisti di beni immobili o mobili registrati sia contratti ad effetti obbligatori, come per esempio contratti di locazione, che

permettono di individuare la controparte eventualmente tenuta ad obbligazioni a favore del debitore esecutato.

Anche in questo caso abbiamo ricavato **dati troppo indeterminati**, che si risolvono nelle espressioni “dante causa o avente causa ...in tal contratto” e che obbligano ad altre **indagini** per rintracciare e valutare l'entità dei beni e dei crediti e rendere eventualmente praticabile il pignoramento anche presso terzi.

Tali integrazioni di indagini dovrebbero essere immediate e realizzate per via telematica direttamente dall'Ufficiale Giudiziario, anche per consentire quella fondamentale attività di selezione che costituisce una delle prerogative più delicate dell'Ufficiale Giudiziario.

E di fondamentale importanza pertanto l'attivazione di quegli strumenti che consentano l'accesso diretto ed immediato attraverso la rete internet alle banche dati ove reperire le informazioni quantomeno **sui beni mobili registrati e sui beni immobili** - quindi Pubblico Registro Automobilistico e Servizi di Pubblicità Immobiliari di tutte le Agenzie del Territorio nazionale -

In caso contrario l'Ufficiale Giudiziario non è in grado di individuare e di stimare il valore dei beni rinvenuti e rischia di comunicare al creditore o dati inservibili o dati eccessivi o insufficienti rispetto all'entità del credito.

Del tutto improduttiva con gli attuali strumenti è la ricerca patrimoniale volta all'individuazione di **titoli di credito o titoli azionari del debitore, come fondi di investimento, azioni di società quotate in borsa, obbligazioni e titoli analoghi**, poiché il titolare non è tenuto ad indicarli nella propria dichiarazione dei redditi in caso di tassazione dei proventi – cioè interessi, dividendi ecc - alla fonte a titolo di imposta.

D'altra parte le notizie su ulteriori valori mobiliari (*ad es. quote di partecipazione in società di persone e di società di capitali non quotate*) sono ricavabili da chiunque attraverso la consultazione o richiesta di visura informatizzata dei registri delle imprese istituiti presso le camere di commercio dalla legge 580 /93.

Dalle considerazioni svolte emergono anche i limiti dell'attuale indagine dell'Ufficiale Giudiziario che è confinata nell'ambito delle **informazioni contenute nelle banche di dati** realizzate e gestite da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico, la cui conoscenza è generalmente consentita, con alcuni limiti, a tutti i cittadini.

In realtà sono ben altre le attività di ricerca che si sono rivelate davvero efficaci nell'esperienza molto positiva **dell'ordinamento francese**, dove le indagini patrimoniali hanno percentuali altissime di successo proprio perché l'ambito delle ricerche previste in favore del creditore procedente è molto più mirato ed è orientato soprattutto all'individuazione degli Istituti presso i quali sono aperti **conti a nome del debitore**.

E' necessario prevedere anche in Italia questa possibilità, che **ora è concretamente praticabile**.

A tal proposito sarebbe utilissimo consentire l'accesso da parte degli Ufficiali Giudiziari al **database centralizzato recentemente inserito in un'area specifica dell'anagrafe tributaria** che consente la consultazione dell'archivio dei conti correnti e dei rapporti

finanziari che fanno capo ad ogni singolo contribuente e che permette di individuare immediatamente quali sono gli istituti presso i quali sono aperti quei conti.

L'archivio contiene informazioni:

-sulla natura del rapporto, cioè di che tipo è il conto (*per esempio, conto corrente, conto titoli, libretto di risparmio*),

- data di apertura ed eventualmente di chiusura.
- dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei titolari del rapporto.
- dati identificativi dell'intermediario finanziario presso cui è intrattenuto il rapporto.

Non contiene invece indicazioni sulle disponibilità presenti nei conti e sulle operazioni transitate, per cui a tal fine occorrerà contattare la singola filiale dell'istituto finanziario attivando la procedura del pignoramento presso terzi.

E' invece consentito alle autorità del ministero delle finanze richiedere per via di posta elettronica certificata le ulteriori informazioni sui conti.

Anche in tal caso è auspicabile che l'Ufficiale Giudiziario venga messo in grado di esercitare la sua attività professionale filtrando direttamente le informazioni rinvenute e comunicando al creditore solo quelle utili al soddisfacimento del credito.

A tal proposito ricordo che è stata presentata in data 7 febbraio 2007 la **proposta di legge n. 2227 dell'on. Buemi + altri** che, proseguendo sulla strada della riforma del processo esecutivo e valorizzando maggiormente la professionalità dell'ufficiale giudiziario nell'obiettivo prefisso di rendere più efficace ed incisivo il recupero del credito, prevede che nella procedura del pignoramento presso terzi, **il terzo debba rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 direttamente all' Ufficiale Giudiziario** del suo luogo di residenza, snellendo considerevolmente la procedura.

De iure condendo emerge la necessità di un **ulteriore percorso normativo, anche regolamentare**, diretto a disciplinare nello specifico le fasi e gli effetti delle indagini patrimoniali, ivi compreso il ruolo di intermediazione spettante all'Ufficiale Giudiziario, per contemperare le esigenze di efficacia dell'esecuzione forzata con la tutela del patrimonio del debitore coinvolto.

Stante un giudizio complessivamente positivo sui nuovi strumenti di indagine dell'Ufficiale Giudiziario, auspicandone l'ulteriore naturale evoluzione, concludo con le parole tratte dalla relazione alla proposta di legge n. 2227 prima citata :

*".....Assume ...valenza primaria la necessità di **continuare sulla strada, già intrapresa, di una riforma del processo di esecuzione** tale da rendere efficace la tutela giurisdizionale, consentendo il celere adempimento, anche coattivo, delle statuizioni contenute nella sentenza del giudice per l'attuazione effettiva del diritto accertato.....è **necessario valorizzare la figura professionale dell'ufficiale giudiziario**, nella prospettiva dell'accelerazione e della razionalizzazione delle procedure, finalizzandola al conseguimento di risultati di efficienza e di efficacia dell'azione esecutiva nel pieno rispetto dei principi generali del processo civile".*

Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia Segreteria Nazionale UILPA Ufficiali Giudiziari B3	Ordine degli Avvocati di Brescia Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia Collegio dei Ragionieri di Brescia
---	--

## **CONVEGNO**

### **“ASPETTI PRATICI DELLE NUOVE NORME SUL PIGNORAMENTO MOBILIARE E RELATIVE OPPOSIZIONI”**

Brescia, 27 ottobre 2007

#### **BREVI RIFLESSIONI DELLE NUOVE NORME**

a cura di **Giuseppe Marotta** Segretario Nazionale del Coordinamento UIL.PA  
Ufficiali Giudiziari

Il mio intervento in questo convegno ha la duplice veste di ufficiale giudiziario e di rappresentante sindacale della Uil. Pa Ufficiali Giudiziari, in quanto se è vero, come è vero, che le nuove norme sul pignoramento mobiliare, introdotte dalla legge n. 52/2006 hanno attribuito all'ufficiale giudiziario un potere più incisivo nel recupero del credito e quindi nel conseguimento di quel risultato auspicato dal Legislatore, è anche vero che tale potere, attribuito all'ufficiale giudiziario, spesso non trova un facile esercizio.

Per cui se come ufficiale giudiziario ho accolto con un plauso le nuove norme, come rappresentante sindacale non posso non evidenziare le contraddizioni che si scontrano nel momento in cui ci adoperiamo per la loro applicazione.

E questo accade perché, a mio avviso, con le nuove norme si chiede all'ufficiale giudiziario, dipendente pubblico, di espletare funzioni e conseguire risultati degni di un libero professionista.

E dico ciò, non solo per il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione Giudiziaria, di un compenso economico conseguente all'attribuzione delle nuove funzioni e quindi di ulteriori responsabilità a carico dell'ufficiale giudiziario, ma anche per la mancata dotazione di tutta quella tecnologia, non solo informatica, indispensabile per poter conseguire efficacemente i risultati che ci vengono richiesti.

Purtroppo non dico nulla di nuovo, né di scandaloso se dico che in molti uffici N.E.P. manca personale amministrativo, mancano computer, mancano macchine fotografiche, mancano fax, fotocopiatrici e quant'altro.

E a me sinceramente scappa un po' da ridere pensare all'ufficiale giudiziario che si mette in coda allo sportello dell'agenzia delle entrate per effettuare indagini patrimoniali che potrebbero essere svolti dagli uffici N.E.P., tramite SIATEL, se gli uffici N.E.P. fossero muniti di computer. Come scappa da ridere pensare all'ufficiale giudiziario che se ne va in giro con la sua troupe di fotocameramen, perché non è stato dotato di macchine fotografiche.

La riforma del pignoramento mobiliare che ha il suo fulcro nell'art.492 c.p.c. non chiede all'ufficiale giudiziario di limitarsi ad effettuare un accesso presso la casa del debitore e di pignorare dei beni, se ve ne trova alcuni, ma gli chiede di recarsi presso il debitore, vincere in alcuni casi la sua diffidenza se non la sua resistenza, pignorargli beni per l'ammontare del credito aumentato della metà, e fotografare i beni; in caso di esito negativo invece chiede di lasciargli avviso per invitarlo ad effettuare la dichiarazione della consistenza dei beni, attendere 15 gg per riceverla, dopodiché recarsi presso il luogo ove il debitore ha indicato si trovino i suoi beni, valutarli e nominare il custode: tutto ciò pagando personalmente il carburante per la propria autovettura, autovettura di cui non viene rilasciata da parte della Corte d'Appello autorizzazione ad essere utilizzata per servizio.

Nel caso in cui il debitore non possieda beni, l'ufficiale giudiziario deve recarsi presso l'agenzia delle entrate per le indagini patrimoniali e notiziare il creditore dei risultati.

Tutto ciò, senza che la riforma prevedesse un minimo riconoscimento economico per il soggetto che dovrebbe attuare questa stessa riforma.

Non appare paradossale quindi che l'ufficiale giudiziario spera di non trovare il debitore, e quindi di trovare l'abitazione chiusa, perché in questo modo può ritornarci ancora una volta e almeno esigere due indennità di trasferta.

Ecco le contraddizioni di cui parlavo all'inizio.

Con la riforma il Legislatore ha messo in pista una Ferrari che però rischia di non vincere nessun gran premio perché non ha previsto per il pilota, l'ufficiale giudiziario, nessun incentivo affinché, come già detto in precedenza, queste norme potessero trovare la loro efficacia. Ne è di esempio l'ultima circolare del ministero della giustizia che ha negato agli ufficiali giudiziari di percepire il compenso adeguato alle tariffe notarile per le indagini patrimoniali.

Ci si affida insomma, ancora una volta, alla buona volontà del singolo ufficiale giudiziario, al suo, diciamo, senso del dovere. E come rappresentante sindacale ho il dovere appunto di dire che ciò non è giusto, né conveniente per nessuno.

Il rischio quindi è che questa buona riforma si areni proprio per la mancata propulsione da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale, senza alcun riconoscimento economico, né miglioramento strutturale, e professionale, potrebbe inconsciamente per inerzia vanificare tutti i buoni propositi del Legislatore.

Ciononostante, e concludo, l'Organizzazione sindacale UIL.PA Coordinamento Ufficiali Giudiziari, che rappresento, pur rivendicando quanto compete agli ufficiali giudiziari per le maggiori attribuzioni affidategli con questa riforma, non vuole far mancare il proprio contributo affinché lo spirito stesso della riforma, cioè il conseguimento del risultato grazie alla collaborazione del debitore, sia ancora più evidente, suggerisce pertanto di introdurre **l'atto di interpello del debitore** da notificare a quest'ultimo prima dell'inizio dell'esecuzione, cioè prima di recarsi presso la casa del debitore: l'ufficiale giudiziario invita il debitore a presentarsi presso il proprio ufficio per effettuare la dichiarazione di cui all'art.492 c.p.c. Ciò aumenterebbe sicuramente la probabilità di conseguire quel risultato richiesto e infonderebbe nel cittadino una maggiore fiducia nelle istituzioni, percepite come amiche e non come invasori della propria abitazione.

Grazie.

Giuseppe Marotta  
Segretario Nazionale  
Coordinamento UIL.PA Ufficiali Giudiziari

Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia Segreteria Nazionale UILPA Ufficiali Giudiziari B3	Ordine degli Avvocati di Brescia  Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia  Collegio dei Ragionieri di Brescia
---	--

## **CONVEGNO**

### **"ASPETTI PRATICI DELLE NUOVE NORME SUL PIGNORAMENTO MOBILIARE E RELATIVE OPPOSIZIONI"**

**Brescia, 27 ottobre 2007**

### **III Sessione**

### **La valutazione dei beni nel pignoramento mobiliare**

**Relatori**

**Antonio Lanzilotti e Carmine Trocino,  
Ufficiali Giudiziari U.N.E.P. di Brescia e Salò**

## LA VALUTAZIONE DEI BENI NEL PIGNORAMENTO MOBILIARE

Questo è un problema **non semplice da affrontare** poiché non esistono norme che regolano la valutazione di beni nell'esecuzione di un pignoramento mobiliare presso il debitore. Esiste d'altronde una continua insoddisfazione della classe forense dovuta alla inefficienza ed inefficacia di questo servizio della giustizia in quanto raramente si ricava un buon risultato dalla vendita forzata dei beni pignorati

Per quanto riguarda la esecuzione per espropriazione, la inefficienza è dovuta ad una serie di concorrenti ragioni. In primo luogo, i processi esecutivi si fondano sul presupposto che sia ricco chi possiede beni, mentre sul piano economico la ricchezza dipende dal reddito; è questa la inevitabile conseguenza del principio di garanzia patrimoniale ex art. 2740 cc per il quale il debitore risponde con i propri beni e non con la propria persona. Un timido tentativo, in senso contrario, è stato introdotto dall'art.2 della legge 52/06 che ha apportato una modifica al quinto comma dell'art..388 C.P.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente:

"La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".

In secondo luogo, la trasformazione in danaro dei beni è una attività che presuppone una capacità professionale, solitamente estranea agli organi degli uffici esecutivi, che non sono attrezzati a vendere al meglio.

La espropriazione dei beni mobili, nonostante le nuove previsioni legislative funziona, ancora oggi, secondo qualcuno, per lo più come una specie di misura coercitiva, diretta più a convincere il debitore a pagare, che a soddisfare il creditore, ne sia la prova il fatto che agli ufficiali giudiziari pervengono spesso richieste di pignorare anche una sola sedia pur essendo in presenza di beni **non utilmente pignorabili**.

La valutazione dei beni ha grande importanza nell'esecuzione del pignoramento e consiste, come meglio verrà esposto dal collega Trocino, nell'attribuire ai beni sottoposti al vincolo di pignoramento un presunto valore di realizzo. Questa attività è molto importante poiché dal valore attribuito ai beni, in riferimento all'importo del credito precettato aumentato della metà per cui si procede, possono scattare quei meccanismi innovativi che la legge n. 52/06 detta Kessler ha previsto. **IL presupposto per innestare i nuovi meccanismi, a volte d'iniziativa di ufficio a volte su espressa richiesta della parte istante**, si verifica tutte le volte in cui l'ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose ed i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il credito o ancora non ritiene di facile e pronta liquidazione i beni da pignorare. I meccanismi sono enunciati negli articoli:

- 492 c.p.c. comma 4 quando l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui

essi si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista dall'art. 388 C.P. quinto comma per l'omessa o falsa dichiarazione.

- 492 c.p.c. comma ottavo quando l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179 ter delle d.a. del c.p.c. per l'esame delle scritture contabili al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili, come meglio è stato ampiamente esplicitato dai relatori intervenuti;

- 492 c.p.c. comma settimo quando l'ufficiale giudiziario rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche al fine di individuare ulteriori beni da pignorare;

- 515 ultimo comma c.p.c. in cui l'ufficiale giudiziario deve calcolare il limite del valore di un quinto quando si trova di fronte a strumenti, oggetti, libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore oppure nel caso in cui l'attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro

- 517 c.p.c. quando l'ufficiale giudiziario deve pignorare beni che appaiono di sicura realizzazione.

**E' facile intuire che da una eccessiva o errata valutazione dei beni si pregiudica, in danno del creditore, l'attuazione dei nuovi meccanismi che la legge mette a disposizione per consentire al**

## creditore di poter individuare ulteriori beni e recuperare il credito.

Per affrontare il tema della valutazione dei beni nell'espropriazione mobiliare, riteniamo sia opportuno cominciare dall'art.518 c.p.c intitolato "Forma del pignoramento".

L'articolo è stato modificato dalla legge Kessler con la previsione di ulteriori possibili attività da parte dell'ufficiale giudiziario, e per vari motivi l'attenzione degli operatori della giustizia si è soffermata soprattutto sul primo comma, ove si tratta della descrizione delle cose pignorate. Questo tema ha relegato in secondo piano gli elementi innovativi introdotti dalla riforma in ordine alla valutazione economica dei beni pignorati da parte dell'U.G.

Vediamo di cosa si tratta.

Partiamo dal primo comma. Il vecchio 518 prevedeva che l'U.G. dovesse descrivere le cose pignorate "...determinandone approssimativamente il valore..." Il nuovo articolo prevede che l'U.G. descriva le cose pignorate "...**determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo**". Ecco dunque che non basta più dare semplicemente un valore, anzi è addirittura sbagliato parlare solo di valore perché il valore è un elemento che non è stato ancora apprezzato dal mercato, esso è il risultato della attività estimativa che ha per oggetto la valutazione di fatti economici che avverranno in futuro. Le nuove disposizioni impongono all'U.G. di proiettarsi in avanti e considerare il valore di realizzo, cioè un elemento che indica un fatto avvenuto che può essere

rilevato sul mercato, in una parola il prezzo. L'U.G. non deve più dire quanto vale un oggetto, ma quale sarà il prezzo pagato per ottenerlo. Evidentemente si tratta di una operazione che definirei diabolica, perché già esprimere un giudizio di valore non è una scienza esatta in quanto difficilmente il valore stimato coincide con il prezzo di scambio; a maggior ragione risulterà arduo stabilire un prezzo di scambio, anzi addirittura prevederlo. Bisogna allora ricercare un sistema di valutazione che sia quanto più possibile razionale, cioè che la maggior parte dei periti avrebbe adottato, nonché oggettivo, nel senso che chiunque deve essere in grado di comprendere le modalità attraverso le quali si è giunti ad esprimere un determinato giudizio di valore.

E' evidente che i beni oggetto di espropriazione mobiliare possono essere i più svariati, dai mobili nella casa del debitore, alle automobili, alle macchine industriali, agli oggetti d'arte. Laddove esista una accentuata specificità del bene l'U.G. si avvarrà dell'ausilio di un esperto (e ne vedremo le modalità), ma molto spesso l'U.G. si troverà di fronte a situazioni che non solo sarà in grado di gestire da solo, ma anzi ritengo sia opportuno che gestisca da solo, per evitare un aggravio di spese in danno sia del debitore che dello stesso creditore, e per favorire la speditezza della procedura.

Cerchiamo quindi di individuare alcuni parametri di riferimento che consentano all'U.G. di determinare il presumibile valore di realizzo possibilmente nel più o meno breve tempo impiegato nell'esecuzione del pignoramento.

Punto di partenza sarà l'attuale valore di mercato, conoscibile dall'U.G. o per esperienza diretta oppure con l'ausilio del debitore che mostrerà fatture d'acquisto, contratti di compravendita ecc.

Normalmente andranno poi considerati i seguenti parametri: vetustà del bene; funzionalità; appetibilità; stato di conservazione; corrispondenza ai requisiti minimi ed essenziali imposti dalle normative in materia di sicurezza e di inquinamento; mancanza di garanzia del bene da vendere.

Facciamo qualche esempio.

Pensiamo al caso di un'automobile destinata al bando dalla circolazione per l'entrata in vigore imminente di una normativa in materia di inquinamento. Il suo prezzo sarà praticamente zero.

Pensiamo al caso di pignoramento di ponteggi utilizzati dalle imprese edili e non conformi alla normativa in materia di sicurezza, oppure a macchine industriali che producono oggetti fuori mercato o brevettati proprio dal debitore, come gli stampi. Questi beni rischiano di essere venduti a peso come ferro usato. Ancora più semplicemente si pensi all'arredamento di fattura ordinaria in un periodo in cui è ormai facile acquistare il nuovo a prezzi molto contenuti, oppure al pignoramento di telefonini nuovi, cioè ancora invenduti, il cui modello risalga agli anni precedenti e la cui appetibilità è di conseguenza ridotta.

Tutti questi elementi rendono probabile un abbattimento del valore di realizzo che oscilla tra il 60 e l'80 per cento.

Non vi è dubbio che sarebbe opportuna una conoscenza minima da parte dell'U.G. dei criteri di valutazione di determinati beni, almeno quelli in cui più spesso capita di imbattersi. Come acquisire tali cognizioni è tema che merita scelte organizzative che vanno discusse

in altra sede, tuttavia teniamo presente che la determinazione del presumibile valore di realizzo, sebbene supportata da una corretta valutazione dei fattori appena indicati, non può prescindere dal prezzo, cioè quello che in precedenza abbiamo definito come “fatto avvenuto che può essere rilevato dal mercato”. In sostanza una conoscenza da parte dell’U.G. dell’esito delle vendite, in collaborazione con l’i.v.g., favorirebbe un puntuale operato da parte dell’organo esecutivo.

Teniamo presente che determinazione del valore di realizzo è una prerogativa che il Codice riconosce all’U.G., il quale ha solo la facoltà di farsi assistere da un esperto, a meno che non sia il creditore a chiederlo. E’ comunque palese che un prudente atteggiamento dell’U.G. in sede di valutazione non solo dia maggiori garanzie di esito positivo dell’intera procedura, ma metta anche il lavoratore al riparo da eventuali responsabilità per una errata stima.

Il nuovo articolo 518 evidenzia una forte attenzione al problema della valutazione dei beni ed introduce un comma totalmente nuovo, il secondo: “Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’U.G. redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere ai luoghi in cui i beni si trovano.”

Si tratta di una disposizione quanto mai opportuna. L’U.G. non può certo andare in giro in compagnia di uno stimatore pronto all’uso, e quindi il Legislatore gli da l’opportunità di redigere un verbale iniziale col quale sottoporre a pignoramento un certo numero di beni, che vanno ovviamente descritti. Quindi di nominare un esperto il quale

può accedere ai beni anche in assenza dell'U.G. Entro 30 giorni dal primo verbale, sulla scorta della stima fatta dall'esperto, l'U.G. individuerà definitivamente i beni, eventualmente eliminandone alcuni oppure aggiungendone altri. Possiamo ritenere che l'U.G. possa differire le operazioni di stima onde appropriarsi egli stesso delle informazioni necessarie per una corretta attribuzione del prezzo. In altre parole il differimento della valutazione non è necessariamente propedeutico alla nomina di uno stimatore, ma può consentire proprio all'U.G. di svolgere l'attività estimativa in un secondo momento. Prima che lo stimatore cominci le sue operazioni, l'U.G. deve raccogliergli il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima, a norma dell'art. 161 Disp.Att. Il compenso spettante all'esperto sarà liquidato dal giudice a norma del comma 3 dell'art.518 cpc. Il verbale sarà depositato in cancelleria entro 24 ore dalla definitiva individuazione dei beni da assoggettare a pignoramento.

La valutazione operata dall'U.G. può essere corretta successivamente, e tre sono le ipotesi previste dal Legislatore. Il primo caso è quello di cui al nuovo comma 7 dell'art.518: "Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per l'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'U.G. riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni." Il creditore può dunque non essere d'accordo con la valutazione operata dall'U.G., e chiede al giudice di ordinare l'integrazione del pignoramento. Il giudice solo se ritiene che il presumibile valore di realizzo sia inferiore a quello indicato dall'U.G.

ordina l'integrazione. La valutazione operata dall'U.G. è quindi sottoposta al vaglio del creditore ed eventualmente anche a quello del giudice. Questa possibilità ritengo contribuisca non poco ad esonerare l'U.G. da eventuali responsabilità circa una errata valutazione dei beni e a proteggerlo da azioni risarcitorie da parte del creditore, ma questo è un aspetto complesso che meriterebbe approfondimento.

La seconda ipotesi di ulteriore controllo della stima è prevista dall'art.535 intitolato "Prezzo base dell'incanto". Questo articolo al comma 2 prevede che il G.E. nel provvedimento col quale dispone la vendita, "...sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto" o autorizza eventualmente la vendita al miglior offerente senza fissare il prezzo minimo.

Quindi ancora una volta il G.E. ha la possibilità di valutare l'opportunità di nominare uno stimatore e comunque di fissare un prezzo base.

E c'è ancora una terza ipotesi, quella prevista dall'art. 532 c.p.c intitolato "Vendita a mezzo commissionario". I primi 2 dei 3 commi da cui è composto l'articolo, sono stati modificati dalla riforma. In particolare il secondo comma prevede che il G.E. "...dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita...". La differenza rispetto al secondo comma precedente alla riforma sta nel riferimento preciso ad una specifica preparazione tecnica e commerciale che deve avere lo stimatore. Perché il Legislatore ha voluto sottolineare questo aspetto? Evidentemente non è sufficiente nominare uno stimatore che abbia una conoscenza generica seppur professionale, quale ad esempio l'i.v.g.

che solitamente viene indicato quale esperto; quindi pur attribuendo all'i.v.g. delle prerogative in ordine alla custodia e alla vendita, riconoscendo e rivalutando la professionalità dell'Istituto, il Legislatore in materia di valutazione dei beni in generale, e nel caso della vendita a mezzo commissionario in particolare, invita quando non obbliga, a ricercare particolari capacità tecniche.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni circa il pignoramento e la vendita emerge chiaramente, dunque, come la valutazione dei beni debba essere per l'U.G. una attività meritevole della massima attenzione e dedizione, in una parola di professionalità. Questa considerazione va letta nell'ambito di un più ampio e complesso contesto organizzativo in cui la valorizzazione delle risorse umane e delle capacità tecniche già esistenti nella Pubblica Amministrazione, appare come valida soluzione ai problemi di scarsa efficacia e di costo eccessivo della cosiddetta "macchina statale", nel caso specifico dell'amministrazione della Giustizia.

Abbiamo visto come il Legislatore abbia voluto soffermarsi sulla valutazione dei beni pignorati;

abbiamo sottolineato i principali parametri cui una corretta operazione di stima debba fare riferimento; ma qual è il limite di valore che l'U.G. non può superare nella espropriazione mobiliare? Ce lo dice l'articolo 517: "Il pignoramento deve essere eseguito....nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà".

Confesso che qualche dubbio interpretativo, come operatore della giustizia non essendo un giurista, mi è sorto. E cioè: il limite è stato introdotto per stabilire solo un tetto massimo, oppure un valore che

soltanto se raggiunto può far considerare positivo il pignoramento? Dalle diverse interpretazioni scaturiscono delle conseguenze importanti. Ad esempio: se l'importo del credito precettato è 6000,00 euro e l'u.g. riesce a pignorare per 8000,00, deve rivolgere al debitore l'invito a rendere la dichiarazione prevista dall'art.492 per arrivare al limite di 9000,00euro, oppure non essendo obbligato a raggiungere questo limite può considerare chiuse le operazioni? Nel dubbio ho considerato quale prassi virtuosa raggiungere sempre questo limite, considerandolo sia quale tetto massimo che quale requisito minimo, individuando nella norma la volontà di salvaguardare il diritto del debitore ad una esecuzione equa e nello stesso tempo di assicurare al creditore un congruo margine soddisfacente. Di certo la disposizione mi sembra opportuna anche per dare all'u.g. un obiettivo preciso e una uniformità di comportamento. Ripeto che sono considerazioni da operatore e non da giurista.

Sempre il primo comma dell'articolo 517 prevede che l'U.G. debba preferire le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione. Sparisce quindi l'obbligo di preferire le cose indicate dal debitore per quanto non pregiudizievoli per il credito. In ogni caso è fatto obbligo per l'U.G. di preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito "e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione". Questa ultima parte è stata così modificata dalla riforma, per cui l'obbligo di preferenza si è esteso genericamente ad ogni bene che appaia di sicura realizzazione.

Concludo con un accenno all'art.515 intitolato "Cose mobili relativamente impignorabili", perché la riforma ha introdotto una modifica attinente alla valutazione dei beni estremamente importante.

E' stato inserito ex novo un terzo comma che recita: "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'u.g. o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro". Questo comma ci dice due cose. La prima, che non ci sono beni strumentali impignorabili quando il debitore è una società o quando, pur essendo una impresa individuale, c'è una prevalenza del capitale sul lavoro. Già qui si pone il problema di valutare il capitale investito onde procedere eventualmente al pignoramento dei beni strumentali senza limite del quinto. La valutazione andrà fatta considerando le dimensioni dell'azienda e il numero di dipendenti che vi lavorano, ma appare subito evidente che una valutazione del valore della "forza lavoro" da parte dell'U.G. è oltremodo difficoltosa. C'è da fare una considerazione. Per analogia si potrebbe prendere come riferimento per valutare il capitale investito, l'articolo 1 della Legge Fallimentare, che pone come soglia la somma di 300.000 euro di investimento per distinguere un piccolo imprenditore da un imprenditore assoggettabile alle disposizioni sul fallimento; tuttavia una valutazione siffatta contrasterebbe con il fine della riforma della procedura esecutiva, la quale è nata per favorire il recupero del credito anche in conseguenza della riforma della legge fallimentare che ha reso più arduo l'assoggettamento delle imprese al fallimento. A questo punto la soglia di 300.000 euro di investimento per considerare pignorabili

senza limite i beni strumentali della ditta individuale appare eccessiva, e l'U.G. dovrà considerare altri parametri.

Esistono sicuramente casi in cui una valutazione rapida è possibile; si pensi ad una autofficina con diversi ponti elevatori, attrezzature per la revisione degli autoveicoli, e magari un solo operaio impiegato. In questo caso ritengo si possa procedere senza limite del quinto. Nei casi più difficoltosi, l'U.G. dovrà procedere ad un pignoramento con riserva di nominare uno stimatore

quindi, come abbiamo visto in precedenza, concludere le operazioni entro 30 giorni. Tutta questa procedura, a mio avviso, è opportuna quando l'importo per cui si procede è consistente, ma allora difficilmente si otterrà un risultato pignorando beni in una azienda la cui consistenza sia di entità modesta al punto da far sorgere il dubbio che il capitale investito sia minore del lavoro impiegato. In poche parole, se l'azienda è di medie-piccole dimensioni e non posso con certezza ottenere un risultato soddisfacente, vale la pena di affrontare altre spese nominando uno stimatore? Probabilmente in casi del genere un consulto con il creditore pignorante è opportuno.

Se il capitale investito è evidentemente inferiore al lavoro, o comunque è stato reputato tale in seguito ad un attento esame da parte dell'U.G. o dell'eventuale stimatore, si potrà procedere al pignoramento nei limiti del quinto. Si pone così un altro problema di valutazione, che è appunto quello di stabilire il valore complessivo dell'azienda, anzi più precisamente degli strumenti ed oggetti indispensabili all'esercizio della professione, poiché azienda è un termine che indica una più ampia e complessa quantità e qualità di beni. Non basta dire: se mi trovo a pignorare da un parrucchiere che ha

cinque caschi ne pignoro uno. I beni solitamente sono di vario genere e bisogna considerare il valore complessivo degli stessi per procedere poi alla escussione di quelli che abbiano un valore del 20% sul totale. Poniamo però l'attenzione su un punto molto importante. Sia che occorra rispettare il limite del quinto, sia che non occorra, il pignoramento dei beni strumentali è solo una ipotesi residuale. Il comma 3 dell'art.515 che stiamo esaminando prevede che l'u.g. proceda al pignoramento di tali beni solo quando "... il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'U.G. o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito". Quindi l'U.G. prima ricerca beni non strumentali, poi chiede al debitore di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 492 e infine, se non raggiunge lo scopo, pignora i beni strumentali eventualmente nei limiti appena descritti.

Ufficiali Giudiziari  
Dott. Carmine Trocino  
Rag. Antonio Lanzilotti